

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/452/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2004) 1664] ⁽¹⁾** 1

2004/453/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura [notificata con il numero C(2004) 1679] ⁽¹⁾** 5

2004/454/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica gli allegati I, II e III della decisione 2003/858/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2004) 1680] ⁽¹⁾** 32

2004/455/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua la decisione 2003/322/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1, in ragione dell'adesione di Cipro [notificata con il numero C(2004) 1682] ⁽¹⁾** 49

2004/456/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini riconosciuti del Canada [notificata con il numero C(2004) 1687] ⁽¹⁾** 52

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 26 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2004/457/CE:	
* Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione “garanzia” (I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede) [notificata con il numero C(2004) 1706]	58
2004/458/CE:	
* Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l’appendice B dell’allegato XII dell’atto di adesione del 2003 per includere nell’elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti dei settori della carne, del latte e del pesce in Polonia [notificata con il numero C(2004) 1709] ⁽¹⁾	62
2004/459/CE:	
* Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Ungheria [notificata con il numero C(2004) 1711] ⁽¹⁾	82
2004/460/CE:	
* Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l’appendice A dell’allegato VIII dell’atto di adesione del 2003 per includere nell’elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti dei settori della carne, del latte e del pesce in Lettonia [notificata con il numero C(2004) 1712] ⁽¹⁾	86
2004/461/CE:	
* Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 1714] ⁽¹⁾	93
2004/462/CE:	
* Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l’appendice A dell’allegato X all’atto di adesione del 2003 al fine di includere nell’elenco degli stabilimenti in fase di transizione alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni in Ungheria [notificata con il numero C(2004) 1715] ⁽¹⁾	141
2004/463/CE:	
* Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l’appendice dell’allegato XIV all’atto di adesione del 2003 al fine di includere nell’elenco degli stabilimenti in fase di transizione alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni in Slovacchia [notificata con il numero C(2004) 1730] ⁽¹⁾	145
2004/464/CE:	
* Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di determinati stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale in Lettonia [notificata con il numero C(2004) 1739] ⁽¹⁾	149

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

**[notificata con il numero C(2004) 1664]
(Testo rilevante ai fini del SEE
(2004/452/CE))**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici², nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.
- (2) In particolare viene fatto riferimento alle seguenti quattro importanti fonti statistiche: il panel europeo delle famiglie (ECHP); l'indagine sulle forze di lavoro (LFS); l'indagine comunitaria sull'innovazione (CIS); l'indagine sulla formazione professionale continua (CVTS).

¹ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

² GU L 13 del 18.5.2002, pag. 7.

-
- (3) L'accesso ai dati riservati può essere accordato dall'autorità comunitaria ai ricercatori di università e altri istituti d'istruzione superiore costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro o di centri o istituzioni per la ricerca scientifica costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro.
 - (4) Inoltre in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, l'accesso può essere concesso anche ai ricercatori di altre agenzie, organizzazioni o istituzioni, previa ricezione del parere del comitato per il segreto statistico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 322/97.
 - (5) È pertanto necessario compilare un elenco di tali enti previa valutazione di una serie di condizioni, quali l'obiettivo principale dell'ente, l'organizzazione interna in materia di ricerca o le disposizioni adottate per garantire la sicurezza e in merito alla diffusione dei risultati della ricerca.
 - (6) Una buona reputazione dell'ente o precedenti esperienze certificanti la produzione di ricerche di qualità e la loro diffusione presso il pubblico giocano a favore della concessione dell'accesso. Una considerazione secondaria riguarda la solidità e l'eventuale riconoscimento dell'ente come un'autorità nel suo particolare campo, eventualmente con sponsor, partner o azionisti stimati.
 - (7) La ricerca all'interno dell'ente deve avvenire nell'ambito di una unità ben definita, priva di relazioni a livello organizzativo o di gestione con la sfera di attività dell'ente, e l'unità di ricerca dovrebbe essere considerata come distinta e autonoma, guidata da un alto dirigente senza responsabilità dirette in merito alla politica o all'attuazione degli obiettivi dell'ente.
 - (8) Il responsabile dell'ente deve altresì fornire adeguate garanzie riguardo a diversi aspetti, quali il divieto al personale dell'unità di ricerca di trasmettere ai colleghi di altre unità informazioni ottenute dai dati forniti, diverse dai risultati aggregati e sintetici della ricerca autorizzati dal capo dell'unità di ricerca, oppure il configurarsi come una grave mancanza disciplinare di ogni richiesta, avanzata ai componenti dell'unità di ricerca da parte di qualsiasi membro del personale dell'ente, di eventuali informazioni in merito a dati individuali contenuti nell'insieme di dati forniti.
 - (9) È necessario che vengano illustrate le disposizioni adottate per garantire la sicurezza fisica dei locali dell'ente e dei suoi sistemi informatici; devono essere fornite precisazioni in merito alla custodia dei dati nei sistemi informatici, con indicazione delle modalità con cui è consentito l'accesso autorizzato ed è impedito l'accesso non autorizzato e con cui i sistemi sono protetti contro un accesso non autorizzato dall'esterno; vanno anche descritte le disposizioni adottate per custodire i documenti, inclusi i documenti cartacei, contenenti informazioni provenienti dall'insieme di dati forniti.
 - (10) Il fatto che l'accesso sia motivato da fini scientifici implica che i risultati dovranno essere messi gratuitamente e rapidamente a disposizione della comunità scientifica. L'uso delle serie di dati per la redazione di relazioni o per obiettivi esclusivamente interni risulterebbe in contrasto con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione. La politica dell'ente in materia di diffusione dei risultati ottenuti dalla sua unità di ricerca deve essere aperta e tale da incoraggiare la pubblicazione nella pertinente letteratura scientifica e da rendere gratuitamente disponibili i risultati della ricerca sul sito Web dell'ente o su un altro sito appropriato.
 - (11) La Banca centrale europea (BCE) è da considerarsi come un ente che soddisfa le condizioni sopraindicate ed è pertanto inserita nell'elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione.
 - (12) Tale elenco sarà aggiornato in quanto altre agenzie, organizzazioni e istituzioni sono da considerarsi come enti ammissibili.
 - (13) Ciò non toglie che le specifiche richieste di accesso presentate da tali enti devono essere successivamente vagliate in conformità alle norme e alle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione.
 - (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, come specificato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, figura in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

ALLEGATO

ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI

Banca centrale europea

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura****[notificata con il numero C(2004) 1679]****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/453/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura³, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁴, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Uno Stato membro che ritenga di essere totalmente o parzialmente indenne da una o più malattie menzionate nell'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE può presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 13 della stessa direttiva, la documentazione probatoria a sostegno della domanda di riconoscimento della qualifica di indenne dalla malattia. La Danimarca, la Finlandia, l'Irlanda, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato domanda in questo senso alla Commissione.
- (2) Uno Stato membro che adotti un programma di lotta ai fini dell'eradicazione di una o più malattie indicate nell'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE può sottoporlo all'approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 12 della stessa direttiva. La Finlandia, l'Irlanda, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato siffatti programmi alla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli⁵, la legislazione veterinaria si applica a queste isole alle stesse condizioni valide per il Regno Unito per i prodotti importati nelle isole o esportati dalle isole verso la Comunità.

³ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁴ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁵ GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1274/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).

-
- (4) È necessario stabilire i requisiti che gli Stati membri devono rispettare per essere dichiarati indenni dalla malattia e i criteri che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nell'ambito dei programmi di lotta e di eradicazione. Occorre inoltre stabilire le garanzie complementari per l'introduzione di talune specie ittiche nelle zone indenni da malattia nonché le zone interessate dai programmi di lotta e di eradicazione. A tal fine occorre tener conto delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).
 - (5) La Danimarca ha comprovato di essere indenne dalla viremia primaverile delle carpe (SVC); occorre quindi considerarla indenne da tale malattia.
 - (6) La Finlandia ha comprovato di essere totalmente indenne dalla viremia primaverile delle carpe, nonché parzialmente indenne da *Gyrodactylus salaris* e dalla necrosi pancreatica infettiva (IPN). Occorre quindi considerare i territori in questione indenni dalle summenzionate malattie. La Finlandia ha inoltre presentato un programma di lotta e di eradicazione della nefrobatteriosi (BKD) che si applicherà alle parti continentali del suo territorio. È opportuno approvare tale programma in vista dell'eradicazione della malattia e dell'ottenimento della qualifica di indenne.
 - (7) L'Irlanda ha comprovato di essere totalmente indenne da SVC, BKD e *Gyrodactylus salaris*; occorre quindi considerarla indenne dalle summenzionate malattie.
 - (8) La Svezia ha comprovato di essere totalmente indenne da SVC e IPN; occorre quindi considerarla indenne dalle summenzionate malattie. La Svezia ha inoltre presentato un programma di lotta e di eradicazione della BKD che si applicherà alle parti continentali del suo territorio. È opportuno approvare tale programma in vista dell'eradicazione della malattia e dell'ottenimento della qualifica di indenne.
 - (9) Il Regno Unito ha comprovato di essere totalmente indenne da *Gyrodactylus salaris* nonché parzialmente indenne da IPN, BKD e SVC. Occorre quindi considerare i territori in questione indenni dalle summenzionate malattie. Il Regno Unito ha inoltre presentato programmi di lotta e di eradicazione della SVC e della BKD applicabili ad altre parti del suo territorio. È opportuno approvare tali programmi in vista dell'eradicazione delle malattie in questione e dell'ottenimento della qualifica di indenne.
 - (10) È opportuno che le garanzie complementari previste dalla presente decisione vengano riesaminate al termine di un periodo triennale, in base all'esperienza acquisita in materia di lotta e di eradicazione delle malattie nonché allo sviluppo di misure alternative di lotta quali i vaccini.
 - (11) La decisione 93/44/CEE della Commissione⁶ ha definito riguardo alla SVC garanzie complementari per talune specie ittiche destinate al Regno Unito, all'isola di Man e a Guernsey. Occorre abrogare tale decisione e sostituirla con la presente decisione.
 - (12) La decisione 2003/513/CE della Commissione⁷ è una decisione di salvaguardia che tutela talune regioni della Comunità contro l'introduzione di *Gyrodactylus salaris*. Tali misure sono in vigore dal 1996 e per la loro stessa natura costituiscono garanzie complementari e non misure di salvaguardia. Occorre quindi abrogare la decisione 2003/513/CE e sostituirla con la presente decisione.
 - (13) È necessario aggiornare le garanzie stabilite dalle decisioni 93/44/CEE e 2003/513/CE per tener conto delle attuali conoscenze scientifiche e delle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).
 - (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

⁶ GU L 16 del 25.1.1993, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 94/865/CE (GU L 352 del 31.12.1994, pag. 75).

⁷ GU L 177 del 16.7.2003, pag. 22.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Requisiti affinché un territorio sia considerato indenne da malattia

I requisiti che devono essere soddisfatti affinché un territorio sia considerato indenne da una o più malattie menzionate nell'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE figurano all'allegato I, capitolo I, della presente decisione.

Articolo 2

Territori considerati indenni da malattia

I territori elencati nell'allegato I, capitolo II, della presente decisione sono considerati indenni dalle malattie menzionate nell'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE.

Articolo 3

Criteri relativi ai programmi di lotta e di eradicazione

I criteri che gli Stati membri devono applicare nell'ambito dei programmi di lotta e di eradicazione di una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE figurano all'allegato II, capitolo I, della presente decisione.

Articolo 4

Approvazione dei programmi di lotta e di eradicazione

Sono approvati i programmi di lotta e di eradicazione relativi ai territori elencati nell'allegato II, capitolo II, della presente decisione.

Articolo 5
Garanzie complementari

1. I pesci vivi di acquacoltura, le loro uova e i loro gameti introdotti nei territori elencati nell'allegato I, capitolo II, o nell'allegato II, capitolo II, devono soddisfare le garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura nonché i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, redatto secondo il modello dell'allegato III, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato IV.
2. All'atto dell'introduzione delle uova destinate al consumo umano nei territori elencati nell'allegato I, capitolo II, o nell'allegato II, capitolo II, non si applicano le regole previste al paragrafo 1.
3. Le garanzie complementari sono mantenute allorché sono soddisfatti i requisiti stabiliti all'allegato V.

Articolo 6
Trasporto

I pesci vivi di acquacoltura, le loro uova e i loro gameti introdotti nei territori elencati nell'allegato I, capitolo II, o nell'allegato II, capitolo II, sono trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario e da non esporre a rischio lo stato sanitario sul luogo di destinazione.

Articolo 7
Abrogazione

Le decisioni 93/44/CE e 2003/513/CE sono abrogate.

Articolo 8
Riesame

La Commissione riesamina le garanzie complementari di cui alla presente decisione al più tardi il [inserire la data del terzo anno successivo alla pubblicazione gg/mm/aaaa]. Tale riesame tiene conto dell'esperienza acquisita in materia di lotta e di eradicazione delle malattie e dello sviluppo di misure alternative di lotta quali i vaccini.

Articolo 9
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Qualifica di indenne da malattia

Capitolo I

Requisiti per la qualifica di indenne da malattia

A. Paese indenne da malattia

Uno Stato membro è considerato indenne da malattia se non è presente nessuna specie sensibile oppure se esso soddisfa le condizioni di cui ai successivi punti 1 o 2.

Se uno Stato membro condivide un bacino idrografico con uno o più altri Stati membri, esso può essere dichiarato paese indenne da malattia soltanto se tutte le zone che costituiscono il bacino idrografico comune sono dichiarate zone indenni da malattia nei rispettivi Stati membri.

1. Uno Stato membro in cui non sia stata riscontrata alcuna insorgenza della malattia almeno negli ultimi 25 anni nonostante condizioni favorevoli alla sua manifestazione clinica può essere considerato indenne se

1.1. si verificano ininterrottamente da almeno 10 anni condizioni di sicurezza di base riferite alla malattia, che comprendono almeno:

- a) l'obbligo di notificare la malattia all'autorità competente, anche per i casi sospetti;
- b) l'esistenza nel paese di un sistema di evidenziazione precoce che garantisca il rapido riconoscimento di segni sospetti di una malattia o di una situazione di malattia emergente, oppure di una mortalità inspiegata, in animali acquatici di allevamento o selvatici, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, al fine di avviare tempestivamente gli accertamenti diagnostici; tale sistema deve consentire all'autorità competente di effettuare efficacemente le indagini epidemiologiche e la notifica, anche grazie all'accesso a laboratori in grado di diagnosticare e differenziare le pertinenti malattie, nonché la formazione di veterinari o ittiopatologi per il rilevamento e la notifica di casi anomali di insorgenza di malattia. Siffatto sistema di individuazione precoce deve prevedere almeno:
 - i) un'ampia conoscenza, ad esempio tra il personale degli allevamenti ittici o gli operatori del settore della trasformazione, dei segni caratteristici delle malattie figuranti nell'elenco;
 - ii) veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e notificare i casi sospetti di insorgenza della malattia;
 - iii) la capacità dell'autorità competente di effettuare indagini epidemiologiche rapide ed efficaci;

-
- iv) l'accesso dell'autorità competente ai laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti;
- 1.2. l'infezione non è notoriamente presente nelle popolazioni di animali selvatici;
 - 1.3. condizioni in materia di scambi e di importazioni volte a impedire l'introduzione della malattia nello Stato membro.
2. Uno Stato membro in cui l'ultima insorgenza clinica nota si è verificata negli ultimi 25 anni o in cui non è nota la situazione relativa alla malattia prima della sorveglianza mirata, ad esempio per l'assenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica, può essere considerato indenne dalla malattia se:
- 2.1. soddisfa le condizioni di sicurezza di base riferite alla malattia descritte al punto 1.1; e
 - 2.2. negli allevamenti ittici di specie sensibili è istituita da almeno due anni una sorveglianza mirata senza che sia stato individuato l'agente patogeno. Se il paese comprende zone in cui la mera sorveglianza degli allevamenti ittici non fornisce dati epidemiologici sufficienti (ove il numero di allevamenti ittici è ridotto), ma nelle quali esistono popolazioni di animali selvatici delle specie sensibili, tali popolazioni devono essere incluse nella sorveglianza mirata. I metodi di campionamento e le dimensioni del campione devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nella decisione 2001/183/CE della Commissione o nei pertinenti capitoli del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE. I metodi diagnostici devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE.

B. Zona indenne da malattia

All'interno del territorio di uno Stato membro avente la qualifica di paese infetto o con situazione sanitaria ignota relativamente ad una determinata malattia può essere istituita una zona indenne da malattia se nella zona stessa non è presente nessuna specie sensibile oppure se la zona soddisfa le condizioni di cui ai successivi punti 1 o 2.

Tali zone indenni da malattia devono comprendere: uno o più bacini idrografici completi, dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino al mare, o parte di un bacino idrografico dalla/e sorgente/i fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce ai pesci di risalire da tratti inferiori del corso d'acqua. Tali zone devono essere delimitate chiaramente dall'autorità competente su una carta del territorio del paese in questione.

Se il bacino idrografico si estende sul territorio di più di uno Stato membro, esso può essere dichiarato zona indenne da malattia soltanto se le condizioni di seguito elencate si applicano a tutte le parti della zona. Tutti gli Stati membri interessati devono chiedere il riconoscimento della zona.

1. Una zona in cui non sia stata riscontrata alcuna insorgenza della malattia almeno negli ultimi 25 anni nonostante condizioni favorevoli alla sua manifestazione clinica può essere considerata indenne se
 - 1.1. si verificano ininterrottamente da almeno 10 anni condizioni di sicurezza di base riferite alla malattia, che comprendono almeno:
 - a) l'obbligo di notificare la malattia all'autorità competente, anche per i casi sospetti;
 - b) l'esistenza nel paese di un sistema di evidenziazione precoce che garantisca il rapido riconoscimento di segni sospetti di una malattia o di una situazione di malattia emergente, oppure di una mortalità inspiegata, in animali acquatici di allevamento o selvatici, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, al fine di avviare tempestivamente gli accertamenti diagnostici; tale sistema deve consentire all'autorità competente di effettuare efficacemente le indagini epidemiologiche e la notifica, anche grazie all'accesso a laboratori in grado di diagnosticare e differenziare le pertinenti malattie, nonché la formazione di veterinari o ittiopatologi per il rilevamento e la notifica di casi anomali di insorgenza di malattia. Siffatto sistema di evidenziazione precoce deve prevedere almeno:
 - i) un'ampia conoscenza, ad esempio tra il personale degli allevamenti ittici o gli operatori del settore della trasformazione, dei segni caratteristici delle malattie figuranti nell'elenco;
 - ii) veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e notificare i casi sospetti di insorgenza della malattia;
 - iii) la capacità dell'autorità competente di effettuare indagini epidemiologiche rapide ed efficaci;
 - iv) l'accesso dell'autorità competente ai laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti;
 - 1.2. l'infezione non è notoriamente presente nelle popolazioni di animali selvatici;
 - 1.3. condizioni in materia di scambi e di importazioni volte a impedire l'introduzione della malattia nella zona.

2. Una zona in cui l'ultima insorgenza clinica nota si è verificata negli ultimi 25 anni o in cui non è nota la situazione relativa alla malattia prima della sorveglianza mirata, ad esempio per l'assenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica, può essere considerata indenne dalla malattia se:
 - 2.1. soddisfa le condizioni di sicurezza di base riferite alla malattia descritte al punto 1.1;
 - 2.2. negli allevamenti ittici di specie sensibili è istituita da almeno due anni una sorveglianza mirata senza che sia stato individuato l'agente patogeno. Se il paese comprende zone in cui la mera sorveglianza degli allevamenti ittici non fornisce dati epidemiologici sufficienti (ove il numero di allevamenti ittici è ridotto), ma nelle quali esistono popolazioni di animali selvatici delle specie sensibili, tali popolazioni devono essere incluse nella sorveglianza mirata. I metodi di campionamento e le dimensioni del campione devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nella decisione 2001/183/CE della Commissione o nei pertinenti capitoli del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE. I metodi diagnostici devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE.

Capitolo II**Territori riconosciuti indenni da talune malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE**

Malattia	Stato membro	Territorio o sue parti
Viremia primaverile delle carpe (SVC)	Danimarca	L'intero territorio.
	Finlandia	L'intero territorio; il bacino idrografico del fiume Vuoksi è da considerarsi zona tampone.
	Irlanda	L'intero territorio.
	Svezia	L'intero territorio.
	Regno Unito	I territori dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man, di Jersey e di Guernsey.
Nefrobatteriosi (BKD)	Irlanda	L'intero territorio.
	Regno Unito	I territori dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man e di Jersey.
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Finlandia	Le parti continentali del territorio; i bacini idrografici del fiume Vuoksi e del fiume Kemijoki sono da considerarsi zone tampone.
	Svezia	L'intero territorio.
	Regno Unito	Il territorio dell'isola di Man.
Infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i>	Finlandia	I bacini idrografici di Tenojoki e Näätamönjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Luttojoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone tampone.
	Irlanda	L'intero territorio.
	Regno Unito	I territori della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man, di Jersey e di Guernsey.

ALLEGATO II**Programmi di lotta e di eradicazione****Capitolo I**

Criteri minimi da applicare in un programma finalizzato alla lotta e all'eradicazione di talune malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

A. I criteri minimi che lo Stato membro deve applicare nell'ambito di un programma approvato di lotta e di eradicazione di una malattia sono i seguenti.

1. La malattia deve essere soggetta all'obbligo di notifica all'autorità competente, anche per i casi sospetti.
2. L'esistenza nel paese di un sistema di evidenziazione precoce che garantisca il rapido riconoscimento di segni sospetti di una malattia o di una situazione di malattia emergente, oppure di una mortalità inspiegata, in animali acquatici di allevamento o selvatici, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, al fine di avviare tempestivamente gli accertamenti diagnostici; tale sistema deve consentire all'autorità competente di effettuare efficacemente le indagini epidemiologiche e la notifica, anche grazie all'accesso a laboratori in grado di diagnosticare e differenziare le pertinenti malattie, nonché la formazione di veterinari o ittiopatologi per il rilevamento e la notifica di casi anomali di insorgenza di malattia. Siffatto sistema di individuazione precoce deve prevedere almeno:
 - 2.1. un'ampia conoscenza, ad esempio tra il personale degli allevamenti ittici o gli operatori del settore della trasformazione, dei segni caratteristici delle malattie figuranti nell'elenco;
 - 2.2. veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e notificare i casi sospetti di insorgenza della malattia;
 - 2.3. la capacità dell'autorità competente di effettuare indagini epidemiologiche rapide ed efficaci;
 - 2.4. l'accesso dell'autorità competente ai laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti.
3. Occorre attuare condizioni in materia di scambi e di importazioni volte a impedire l'introduzione della malattia nello Stato membro.

4. Negli allevamenti ittici di specie sensibili è istituita da almeno due anni una sorveglianza mirata senza che sia stato individuato l'agente patogeno. Se il paese comprende zone in cui la mera sorveglianza degli allevamenti ittici non fornisce dati epidemiologici sufficienti (ove il numero di allevamenti ittici è ridotto), ma nelle quali esistono popolazioni di animali selvatici delle specie sensibili, tali popolazioni devono essere incluse nella sorveglianza mirata. I metodi di campionamento e le dimensioni del campione devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nella decisione 2001/183/CE della Commissione o nei pertinenti capitoli del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE. I metodi diagnostici devono essere almeno equivalenti a quelli stabiliti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE.
5. Il programma di lotta e di eradicazione continua ad essere applicato fino a quando i requisiti di cui all'allegato I sono soddisfatti e lo Stato membro o sue parti possono essere considerati indenni dalla malattia.
6. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che fornisce i dati sul numero di casi sospetti, il numero di casi confermati, il numero di aziende e impianti soggetti a restrizioni, il numero di restrizioni abolite e l'esito di qualsiasi programma di sorveglianza attiva effettuato nel corso dell'anno civile precedente secondo la tabella seguente:

Stato membro e malattia	
Numero di casi sospetti	
Numero di casi confermati	
Numero di aziende e di impianti soggetti a restrizioni	
Numero di restrizioni abolite	
Quante aziende e pesci/vivai di pesci sono stati soggetti a campionamento	
Quanti pesci selvatici/vivai di pesci sono stati soggetti a campionamento in quali bacini idrografici	
Risultati del campionamento	

B. Qualora si sospetti la presenza di una malattia, il servizio ufficiale degli Stati membri deve provvedere affinché le misure seguenti siano prese.

1. Sono prelevati campioni adeguati da esaminare al fine di stabilire la presenza dell'agente patogeno di cui trattasi.

2. In attesa dei risultati dell'esame di cui al punto 1, l'autorità competente pone l'azienda sotto sorveglianza ufficiale e le pertinenti misure di lotta devono essere attuate; i pesci non possono lasciare l'azienda infetta, salvo autorizzazione del servizio ufficiale.
3. Se l'esame di cui al punto 1 rivela la presenza di un agente patogeno o di segni clinici, il servizio ufficiale deve procedere ad un'indagine epizootica per determinare i possibili mezzi di contaminazione e stabilire se dei pesci hanno lasciato l'azienda nel periodo pertinente che ha preceduto l'osservazione del caso sospetto.
4. Se l'indagine epizootica dimostra che la malattia è stata introdotta in una o più aziende o in corpi d'acqua aperti, in tali zone si applicano le disposizioni di cui al punto 1 e:
 - 4.1. tutte le aziende situate nello stesso bacino idrografico o zona litoranea sono poste sotto sorveglianza ufficiale;
 - 4.2. pesci, uova e gameti non possono lasciare dette aziende senza l'autorizzazione del servizio ufficiale.
5. Qualora i bacini idrografici o le zone litoranee siano molto estesi, il servizio ufficiale può decidere di limitare l'applicazione del provvedimento a una zona di minore estensione vicina all'azienda sospetta di essere infetta, qualora ritenga che tale zona offra le massime garanzie per prevenire la diffusione della malattia.

C. In caso di conferma della malattia gli Stati membri devono provvedere affinché le misure seguenti siano prese.

1. L'azienda o l'impianto contenente i pesci infetti è immediatamente soggetto a restrizioni; non possono essere introdotti nell'azienda pesci vivi e nessun pesce può uscirne, salvo autorizzazione dei servizi ufficiali dello Stato membro.
2. Le restrizioni sono mantenute fino a quando la malattia è stata eradicata tramite l'applicazione dei requisiti di cui al punto 2.1 o 2.2.
 - 2.1. Ritiro immediato di tutti gli stock
 - a) mediante uccisione di tutti i pesci vivi sotto controllo del servizio ufficiale o, nel caso di pesci che hanno raggiunto la taglia commerciale e non mostrano segni clinici della malattia, uccisione sotto il controllo del servizio ufficiale a fini di commercializzazione o di trasformazione in vista del consumo umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale deve assicurare che i pesci siano immediatamente uccisi ed eviscerati e che tali operazioni si svolgano in condizioni tali da prevenire la diffusione degli agenti patogeni. Lo Stato membro può, valutando caso per caso e tenendo conto del rischio di propagazione della malattia ad altre aziende o alla popolazione di pesce selvatico, autorizzare che i pesci che non hanno ancora raggiunto la taglia commerciale siano tenuti nell'azienda fino al raggiungimento della suddetta taglia, e

- b) arresto dell'attività dell'azienda o dell'impianto per motivi sanitari (e, ove necessario, disinfezione) per un periodo adeguato in seguito al ritiro degli stock, tenendo conto della sezione 1.7 dell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale degli animali acquatici dell'UIE.

2.2. Misure progressive di eliminazione dell'infezione attraverso un'attenta gestione delle aziende o degli impianti infetti mediante

- a) rimozione e distruzione dei pesci morti e dei pesci che mostrano segni clinici della malattia e raccolta dei pesci che non presentano segni clinici della malattia, fino a quando ciascuna unità epidemiologica colpita dalla malattia all'interno dell'impianto sia vuotata di pesci e disinfettata; oppure
 - b) rimozione e distruzione dei pesci morti e dei pesci che presentano segni clinici della malattia nel caso di impianti in cui il ritiro degli stock e/o la disinfezione non siano possibili a causa della natura dell'impianto (ad es., un sistema fluviale o un lago di ampie dimensioni).
3. Per facilitare una rapida eradicazione della malattia dai luoghi infetti, l'autorità competente dello Stato membro può autorizzare il trasporto – sotto il proprio controllo – dei pesci che non mostrano segni clinici della malattia in altre aziende o zone all'interno dello Stato membro di cui trattasi non considerate indenni dalla malattia né che attuano un programma approvato di lotta e di eradicazione della malattia.
4. Il pesce rimosso e distrutto a seguito dei provvedimenti previsti ai paragrafi 2.1 e 2.2 deve essere eliminato conformemente al regolamento 1774/2002.
5. Il pesce utilizzato per ripopolare impianti deve provenire da fonti certificate indenni dalla malattia.
6. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare che la malattia si diffonda ad altri stock di pesci d'allevamento o selvatici.

Capitolo II

Territori con programmi approvati di lotta e di eradicazione di talune malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

Malattia	Stato membro	Territorio o parti del territorio
Viremia primaverile delle carpe	Regno Unito	I territori della Gran Bretagna.
Nefrobatteriosi	Finlandia	Le parti continentali del territorio.
	Svezia	Le parti continentali del territorio.
	Regno Unito	I territori della Gran Bretagna.

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO DI ⁽¹⁾[PESCI VIVI] ⁽¹⁾[E] ⁽¹⁾[UOVA] ⁽¹⁾[E] ⁽¹⁾[GAMETI], APPARTENENTI ALLE SPECIE SENSIBILI A ⁽¹⁾[VIREMIA PRIMAVERILE DELLE CARPE] ⁽¹⁾[E] ⁽¹⁾[NECROSI PANCREATICA INFETTIVA] ⁽¹⁾[E] ⁽¹⁾[NEFROBATTERIOSI], ⁽¹⁾[E] ⁽¹⁾[GYRODACTYLUS SALARIS], DESTINATI ALL'ALLEVAMENTO O ALLA RIPRODUZIONE IN TERRITORI RICONOSCIUTI INDENNI DALLA COMUNITÀ O CHE ATTUANO PROGRAMMI APPROVATI DI LOTTA E DI ERADICAZIONE PER UNA O PIÙ DI TALI MALATTIE

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

1. Luogo d'origine della partita		2. Destinazione della partita		
1.1.	Stato membro di origine:.....	2.1.	Stato membro:	
1.2.	Nome dell'azienda di origine:.....	2.2.	Zona o parte dello Stato membro:	
1.3.	Indirizzo dell'azienda:	2.3.	Nome dell'azienda di origine:.....	
⁽²⁾ [1.4.	Luogo di raccolta:]	2.4.	Indirizzo dell'azienda:	
1.5.	Nome, indirizzo e recapito telefonico del mittente:	⁽³⁾ [2.5.	Luogo di destinazione:]	
		2.6.	Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario:	
3. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁴⁾				
3.1. Mezzo di trasporto: ⁽¹⁾ [Autocarro] ⁽¹⁾ [Vagone ferroviario] ⁽¹⁾ [Nave] ⁽¹⁾ [Aereo]				
3.2. Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, ⁽¹⁾ [Nome della nave] ⁽¹⁾ [Numero del volo]:				
3.3. Caratteristiche della partita:				
4. Descrizione della Partita				
<input type="checkbox"/> Pesci di allevamento <input type="checkbox"/> Stock selvatici <input type="checkbox"/> Gameti <input type="checkbox"/> Uova fecondate <input type="checkbox"/> Uova non fecondate <input type="checkbox"/> Larve/avannotti				
Specie		Peso totale della partita ⁽¹⁾ [Numero di [pesci]	Volume di ⁽¹⁾ [uova] ⁽¹⁾ [gameti]	Età degli animali vivi
Nome scientifico:	Nome volgare:			
				<input type="checkbox"/> >24 mesi <input type="checkbox"/> 12-24 mesi <input type="checkbox"/> 0-12 mesi <input type="checkbox"/> sconosciuta

5. Attestato sanitario

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che ⁽¹⁾[i pesci] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[le uova] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[i gameti] che costituiscono la partita in oggetto appartengono alle specie sensibili⁽⁵⁾ a ⁽¹⁾[viremia primaverile delle carpe] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[necrosi pancreatica infettiva] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[nefro batteriosi] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[*Gyrodactylus salaris*] di cui al punto 4 del presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

5.1

o ⁽¹⁾[sono originari del territorio:....., considerato indenne da ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[*G. salaris*] in conformità dell'allegato I della decisione 2004/xxxx/CE⁽⁶⁾, e in cui tutte le aziende che allevano specie sensibili⁽⁵⁾ a ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[*G. salaris*] sono sottoposte al controllo dell'autorità competente, e]

o ⁽¹⁾[sono originari dell'azienda seguente:.....⁽⁷⁾, che è sottoposta al controllo dell'autorità competente e dove almeno per due anni le autorità competenti hanno eseguito ispezioni nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che si manifestino casi di ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD], prelevando campioni almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE della Commissione⁽⁸⁾ o applicando metodi di sorveglianza descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE, capitolo 1.1.4 e pertinenti capitoli relativi alle malattie, e nelle quali sono stati effettuati test di laboratorio, che hanno avuto tutti esito negativo, in conformità dei pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE, e]

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

- o ⁽⁹⁾[sono originari della seguente azienda continentale:.....⁽⁷⁾, che è sottoposta al controllo dell'autorità competente e in cui si sono manifestati casi di ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] nei due anni precedenti, ma in cui l'intera popolazione di pesci è stata rimossa e tutti gli stagni, le vasche e altri impianti e attrezzature sono stati disinfettati sotto la sorveglianza dell'autorità competente e in cui il ripopolamento è stato effettuato con pesci provenienti da un luogo d'origine certificato indenne dall'autorità competente dopo aver eseguito campionamenti almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione Decision 2001/183/CE della Commissione⁽⁸⁾ o applicato metodi di sorveglianza descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE, capitolo 1.1.4 e pertinenti capitoli relativi alle malattie, e in cui sono stati effettuati test di laboratorio, che hanno avuto tutti esito negativo, in conformità dei pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE, e]
- o ⁽¹⁰⁾[sono originari della seguente azienda continentale:.....⁽⁷⁾, che è sottoposta al controllo dell'autorità competente e dove per almeno due anni le autorità competenti hanno eseguito ispezioni nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che *G. salaris* si manifesti, prelevando campioni almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE della Commissione⁽⁸⁾ e in cui campionamenti e test di laboratorio, che hanno avuto tutti esito negativo, sono stati effettuati in conformità dei pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE e l'azienda è situata in una parte⁽¹¹⁾ di un bacino idrografico dichiarata indenne⁽¹²⁾ da *G. salaris* o in un bacino idrografico dichiarato indenne⁽¹²⁾ da *G. salaris* e tutti gli altri bacini idrografici che defluiscono nello stesso estuario sono dichiarati indenni^(12,13) da *G. salaris*, e]
- o ⁽¹⁰⁾[sono originari della seguente azienda litoranea:.....⁽⁷⁾, che è sottoposta al controllo dell'autorità competente ed è situata in una zona litoranea con una salinità inferiore a 25 ppm e in cui tutti i bacini idrografici che defluiscono nello stesso estuario sono dichiarati indenni^(12,13) da *G. salaris*, e]
- o ⁽¹⁰⁾[sono originari della seguente azienda litoranea:.....⁽⁷⁾, che è sottoposta al controllo dell'autorità competente ed è situata in una zona litoranea in cui l'acqua marina ha una salinità superiore a 25 ppm e in cui nessun pesce vivo delle specie sensibili⁽⁵⁾ è stato introdotto nei 14 giorni precedenti, e]
- o ⁽¹⁴⁾[sono originari dell'azienda seguente:.....⁽⁷⁾, che è sottoposta al controllo dell'autorità competente e in cui le uova sono state disinfettate conformemente alle disposizioni del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.1, per garantire l'eliminazione dei parassiti appartenenti alla specie *G. salaris*, e]
- in cui ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[*G. salaris*] sono soggette all'obbligo di notifica alle autorità competenti e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicata la presenza sospetta di infezioni, e
 - in cui tutte le introduzioni di specie sensibili⁽⁵⁾ a ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[*G. salaris*] provengono da una zona o da un'azienda certificata indenne da ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[*G. salaris*], e
 - ⁽¹⁵⁾[in cui i pesci non sono stati vaccinati contro ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] e]

5.2. rispondono ai seguenti requisiti:

- a) dal momento della ⁽¹⁾[raccolta] ⁽¹⁾[cattura], non sono entrati in contatto con altri animali acquatici vivi, uova o gameti, di stato sanitario inferiore,
- b) non sono destinati alla distruzione o al macello per l'eradicazione di malattie elencate nell'allegato A, colonna 1, della direttiva 91/67/CEE,
- c) non provengono da un'azienda oggetto di misure di divieto per motivi zoosanitari,
- d) non presentano alcun segno clinico di malattia il giorno del carico;
- e) è stata effettuata un'ispezione visiva su un campione casuale rappresentativo della partita, compresi tutti i lotti di diversa origine, e non sono state riscontrate specie di pesci diverse da quelle specificate nel punto 4 del presente certificato,
- f) sono stati collocati ⁽¹⁾[in acqua] ⁽¹⁾[su ghiaccio] di qualità tale da non alterarne lo stato sanitario, e
- g) sono stati collocati in ⁽¹⁾[contenitori ermetici puliti e preventivamente disinfettati con un disinfettante autorizzato, recanti all'esterno un'etichetta leggibile] ⁽¹⁾[in una barca vivaio in cui il vivaio ed il relativo sistema di tubi e di pompe sono stati preventivamente disinfettati con un disinfettante autorizzato, recante un manifesto di carico] in cui sono riportate le pertinenti⁽¹⁶⁾ informazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente certificato unicamente alla seguente dichiarazione:

"⁽¹⁾[Pesci vivi] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[Uova] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[Gameti] appartenenti alle specie sensibili a ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[*Gyrodactylus salaris*], autorizzati ad essere immessi sul mercato in zone della Comunità riconosciute indenni o che attuano programmi approvati di lotta e di eradicazione con riguardo a ⁽¹⁾[viremia primaverile delle carpe] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[necrosi pancreatica infettiva] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[necrosi batterica] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[*G. salaris*]

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

Fatto a _____, il _____ (Luogo) (Data)	
Timbro ufficiale	(Firma dell'ispettore ufficiale)
(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)	
Note	
(1)	Cancellare se non pertinente.
(2)	Se divers ^o dal luogo d'origine; cancellare se non pertinente.
(3)	Se divers ^o dall'azienda di destinazione; cancellare se non pertinente.
(4)	Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo. In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 3.3.
(5)	Specie sensibili conosciute, vedi tabella sotto:
Malattia	Specie sensibili*
Viremia primaverile delle carpe (SVC)	Carpa comune e <i>carpa koi</i> (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carassio dorato (<i>C. auratus</i>), triotto rosso (<i>Rutilus rutilus</i>), ido (<i>Leuciscus idus</i>), tinca (<i>Tinca tinca</i>) e siluro (<i>Silurus glanis</i>)
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmerino di fontana (<i>Salvelinus fontinalis</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>), salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>) e numerose specie di salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>)
Nefrobatteriosi (BKD) <i>Gyrodactylus salaris</i>	Pesci appartenenti alla famiglia dei <i>Salmonidae</i> Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>), salmerino di fontana nordamericano (<i>S. fontinalis</i>), temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), salmerino di lago nordamericano (<i>Salvelinus namaycush</i>) e salmotrota (<i>Salmo trutta</i>). Sono considerate sensibili anche altre specie di pesci presenti negli impianti dove si trovi una qualsiasi delle specie sopra indicate.
* e qualsiasi altra specie indicata come <i>sensibile</i> nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e/o del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE.	
(6)	La presente d ^{ecision} e (SANCO/xxx/2004/CE).
(7)	Nome e indirizzo dell'azienda.
(8)	Decisione 2001/183/CE della Commissione che stabilisce il modello CE A – indennità documentata da almeno quattro anni, compreso un programma di sorveglianza attiva mirata di due anni, o il modello CE B – indennità documentata da almeno sei anni, compreso un programma di sorveglianza attiva mirata di due anni, o metodi di sorveglianza descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE, capitolo 1.1.4 e pertinenti capitoli relativi alle malattie.
(9)	Applicabile unicamente alle aziende continentali in cui le indagini epizootiche hanno dimostrato che la malattia non si è propagata ad altre aziende o ai pesci selvatici. Cancellare se non pertinente.
(10)	Applicabile alle zone che offrono garanzie complementari unicamente per <i>Gyrodactylus salaris</i> . Cancellare se non pertinente.
(11)	Secondo l'allegato B, I A della direttiva 91/67/CEE, una parte di un bacino idrografico può essere dichiarata indenne da una malattia soltanto se consiste della parte superiore del bacino idrografico dalle sorgenti dei

corsi d'acqua fino a una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera.

- (12) L'autorità competente dello Stato membro può dichiarare un bacino idrografico indenne da *Gyrodactylus salaris* purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'allegato I, capitolo 1.B, della presente decisione (SANCO/2004/xxxx/CE). Tale dichiarazione di indennità deve essere comunicata alla Commissione e ad altri Stati membri e potrà essere soggetta a controllo su richiesta.

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

- | | |
|------|--|
| (13) | Per dichiarare zone continentali indenni da <i>Gyrodactylus salaris</i> , occorre tener conto del fatto che la malattia può essere propagata da pesci che migrano tra diverse zone continentali se la salinità fra le stesse è bassa o media (inferiore a 25 ppm). Una singola zona continentale non può pertanto essere dichiarata indenne se un'altra zona continentale che sbocca nella stessa zona litoranea è infetta o ha una situazione sanitaria ignota, tranne qualora esse siano separate da acqua marina con salinità superiore a 25 ppm. |
| (14) | Applicabile unicamente alle zone che offrono garanzie complementari per <i>Gyrodactylus salaris</i> e in relazione agli scambi di uova. Cancellare se non pertinente. |
| (15) | Applicabile unicamente alle specie sensibili a SVC, IPN e/o BKD, introdotte in zone che offrono garanzie complementari riguardo a SVC, IPN e/o BKD. Cancellare se non pertinente. |
| (16) | <small>Stato membro e zona (ove del caso) di origine e di destinazione; nome e recapito telefonico del mittente e del destinatario.</small> |

ALLEGATO IV*Note esplicative per il documento di trasporto e l'etichettatura*

<p>a) I documenti di trasporto vengono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in conformità del modello figurante nell'allegato I della presente decisione, tenendo conto delle specie della partita e della situazione sanitaria del luogo di destinazione.</p> <p>b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorran più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura "originale" e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del documento di trasporto sono numerate - (pagina 1, 2, 3...) di (numero totale di pagine).</p> <p>c) L'originale del documento di trasporto e le etichette previste nel modello di documento di trasporto sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.</p> <p>d) Sull'originale del documento di trasporto devono essere apposti, il giorno di carico della partita, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti dello Stato membro di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.</p> <p>Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.</p>	<p>e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al documento di trasporto vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale e ciascuna di esse deve recare la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.</p> <p>f) L'originale del documento di trasporto deve scortare la partita fino luogo di destinazione.</p> <p>g) La validità del documento di trasporto è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.</p> <p>h) Gli animali acquatici, le loro uova e gameti non devono essere trasportati insieme ad altri animali acquatici, alle loro uova e gameti di stato sanitario inferiore. Inoltre non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato sanitario o esporne a rischio lo stato sanitario sul luogo di destinazione.</p>
---	--

ALLEGATO V

Criteria minimi da applicare per mantenere le garanzie complementari relative a talune malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, conformemente agli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

A. Al fine di mantenere le garanzie complementari concesse, gli Stati membri devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

1. La malattia deve essere soggetta all'obbligo di notifica all'autorità competente, anche per i casi sospetti.
2. Tutte le aziende che detengono specie sensibili alla malattia, riconosciute indenni dallo Stato membro, devono essere poste sotto il controllo dell'autorità competente.
3. L'esistenza nel paese di un sistema di evidenziazione precoce che garantisca il rapido riconoscimento di segni sospetti di una malattia o di una situazione di malattia emergente, oppure di una mortalità inspiegata, in animali acquatici di allevamento o selvatici, nonché la rapida comunicazione dell'evento all'autorità competente, al fine di avviare tempestivamente gli accertamenti diagnostici; tale sistema deve consentire all'autorità competente di effettuare efficacemente le indagini epidemiologiche e la notifica, anche grazie all'accesso a laboratori in grado di diagnosticare e differenziare le pertinenti malattie, nonché la formazione di veterinari o ittiopatologi per il rilevamento e la notifica di casi anomali di insorgenza di malattia. Siffatto sistema di individuazione precoce deve prevedere almeno:
 - 3.1. un'ampia conoscenza, ad esempio tra il personale degli allevamenti ittici o gli operatori del settore della trasformazione, dei segni caratteristici delle malattie figuranti nell'elenco;
 - 3.2. veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e notificare i casi sospetti di insorgenza della malattia;
 - 3.3. la capacità dell'autorità competente di effettuare indagini epidemiologiche rapide ed efficaci;
 - 3.4. l'accesso dell'autorità competente ai laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti.
4. Occorre attuare condizioni in materia di scambi e di importazioni, nonché di gestione degli stock di pesci selvatici delle specie sensibili, volte a impedire l'introduzione della malattia di cui trattasi nello Stato membro, o in parti dello stesso, interessato dalla presente decisione. I pesci originari di zone litoranee non devono essere introdotti in zone continentali, salvo autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
5. Negli Stati membri in cui solo parti del territorio sono dichiarate indenni conformemente all'allegato I, capitolo II (non tutto il territorio è dichiarato indenne), nelle zone dichiarate indenni occorre mantenere una sorveglianza mirata in conformità dell'allegato II, capitolo I.4.

6. I pesci vivi di acquacoltura, le loro uova e i loro gameti introdotti nei territori elencati nell'allegato I, capitolo II, o nell'allegato II, capitolo II, sono trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario e da non esporne a rischio lo stato sanitario sul luogo di destinazione. Il trasporto ha luogo in acqua considerata indenne dalla malattia in questione in quanto proveniente dalla fonte idrica dell'azienda o dell'impianto di origine e il cambio d'acqua durante il trasporto è effettuato unicamente nei luoghi autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, ove opportuno in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro di origine.
7. Non si effettua la vaccinazione contro la malattia di cui trattasi.
8. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che fornisce i dati sul numero di casi sospetti, il numero di casi confermati, il numero di aziende e impianti soggetti a restrizioni, il numero di restrizioni abolite e l'esito di qualsiasi programma di sorveglianza attiva effettuato nel corso dell'anno civile precedente secondo la tabella seguente.

Stato membro e malattia	
Numero di casi sospetti	
Numero di casi confermati	
Numero di aziende e impianti soggetti a restrizioni	
Numero di restrizioni abolite	
Quante aziende e pesci/vivai di pesci sono stati soggetti a campionamento	
Quanti pesci selvatici/vivai di pesci sono stati soggetti a campionamento in quali bacini idrografici	
Esiti del campionamento	

B. Qualora si sospetti la presenza di una malattia, il servizio ufficiale degli Stati membri deve provvedere affinché le misure seguenti siano prese.

1. Sono prelevati campioni adeguati da esaminare al fine di stabilire la presenza dell'agente patogeno di cui trattasi.
2. In attesa dei risultati dell'esame di cui al punto 1, l'autorità competente pone l'azienda sotto sorveglianza ufficiale e le pertinenti misure di lotta devono essere attuate; i pesci non possono lasciare l'azienda infetta, salvo autorizzazione del servizio ufficiale.

-
3. Se l'esame di cui al punto 1 rivela la presenza di un agente patogeno o di segni clinici, il servizio ufficiale deve procedere ad un'indagine epizootica per determinare i possibili mezzi di contaminazione e stabilire se dei pesci hanno lasciato l'azienda nel periodo pertinente che ha preceduto l'osservazione del caso sospetto.
 4. Se l'indagine epizootica dimostra che la malattia è stata introdotta in una o più aziende o in corpi d'acqua aperti, in tali zone si applicano le disposizioni di cui al punto 1 e:
 - 4.1. tutte le aziende situate nello stesso bacino idrografico o zona litoranea sono poste sotto sorveglianza ufficiale,
 - 4.2. pesci, uova e gameti non possono lasciare dette aziende senza l'autorizzazione del servizio ufficiale.
 5. Qualora i bacini idrografici o le zone litoranee siano molto estesi, il servizio ufficiale può decidere di limitare l'applicazione del provvedimento a una zona di minore estensione vicina all'azienda sospetta di essere infetta, qualora ritenga che tale zona offra le massime garanzie per prevenire la diffusione della malattia.

C. In caso di conferma della malattia gli Stati membri devono provvedere affinché le misure seguenti siano prese.

1. L'azienda o l'impianto contenente i pesci infetti è immediatamente soggetto a restrizioni; non possono essere introdotti nell'azienda pesci vivi e nessun pesce può uscirne, salvo autorizzazione dei servizi ufficiali dello Stato membro.
2. Le restrizioni sono mantenute fino a quando la malattia è stata eradicata tramite l'applicazione dei requisiti di cui al punto 2.1 o 2.2.
 - 2.1. Ritiro immediato di tutti gli stock
 - a) mediante uccisione di tutti i pesci vivi sotto controllo del servizio ufficiale o, nel caso di pesci che hanno raggiunto la taglia commerciale e non mostrano segni clinici della malattia, uccisione sotto il controllo del servizio ufficiale a fini di commercializzazione o di trasformazione in vista del consumo umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale deve assicurare che i pesci siano immediatamente uccisi ed eviscerati e che tali operazioni si svolgano in condizioni tali da prevenire la diffusione degli agenti patogeni. Lo Stato membro può, valutando caso per caso e tenendo conto del rischio di diffusione della malattia ad altre aziende o alla popolazione di pesce selvatico, autorizzare che i pesci che non hanno ancora raggiunto la taglia commerciale siano tenuti nell'azienda fino al raggiungimento della suddetta taglia commerciale, e

-
- b) arresto dell'attività dell'azienda o dell'impianto per motivi sanitari (e, ove necessario, disinfezione) per un periodo adeguato in seguito al ritiro degli stock, tenendo conto della sezione 1.7 dell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale degli animali acquatici dell'UIE.
- 2.2. Misure progressive di eliminazione dell'infezione attraverso un'attenta gestione delle aziende o degli impianti infetti mediante
- a) rimozione e distruzione dei pesci morti e dei pesci che mostrano segni clinici della malattia e raccolta dei pesci che non presentano segni clinici della malattia, fino a quando ciascuna unità epidemiologica colpita dalla malattia all'interno dell'impianto sia vuotata di pesci e disinfettata; oppure
- b) rimozione e distruzione dei pesci morti e dei pesci che presentano segni clinici della malattia nel caso di impianti in cui il ritiro degli stock e/o la disinfezione non siano possibili a causa della natura dell'impianto (ad es., un sistema fluviale o un lago di ampie dimensioni).
3. Per facilitare una rapida eradicazione della malattia dai luoghi infetti, l'autorità competente dello Stato membro può autorizzare il trasporto – sotto il controllo dell'autorità competente – dei pesci che non mostrano segni clinici della malattia in altre aziende o zone all'interno dello Stato membro di cui trattasi non considerate indenni dalla malattia né che attuano un programma approvato di lotta e di eradicazione della malattia.
4. Il pesce rimosso e distrutto a seguito dei provvedimenti previsti ai paragrafi 2.1 e 2.2 deve essere eliminato conformemente al regolamento 1774/2002.
5. Il pesce utilizzato per ripopolare impianti deve provenire da fonti certificate indenni dalla malattia.
6. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare che la malattia si diffonda ad altri stock di pesci d'allevamento o selvatici.
7. Quando lo Stato membro ha eradicato la malattia da un'azienda continentale secondo il punto C 2.1 del presente allegato e le indagini epizootiche previste al punto B 3 del presente allegato concludono che la malattia non si è propagata ad altre aziende o ai pesci selvatici, la qualifica di indennità da malattia viene immediatamente riattribuita. In caso contrario, la qualifica di indennità da malattia potrà essere riattribuita solo quando saranno soddisfatti i requisiti di cui all'allegato I.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004**

che modifica gli allegati I, II e III della decisione 2003/858/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2004) 1680]

**(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/454/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁸, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/858/CE della Commissione⁹ stabilisce le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati sanitari applicabili ai paesi terzi o alle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento e pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano.
- (2) Con la decisione 2004/.../CE della Commissione del gg/mm/aa [recante modalità d'applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura]¹⁰ garanzie complementari sono state concesse a Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Regno Unito per alcune delle malattie che figurano all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE.
- (3) È opportuno che dette garanzie siano applicate anche alle importazioni di pesci vivi dai paesi terzi. Gli allegati I, II e III della decisione 2003/858/CE deve tener conto di tali garanzie complementari ed essere modificati di conseguenza.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁸ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁹ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37.

¹⁰ GU L (SANCO/10022/2004-Rev. 4).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/858/CE è modificata come segue.

1. L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.
2. L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.
3. L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I**“ALLEGATO I**

Territori dai quali sono autorizzate le importazioni di talune specie di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità europea (CE)

Paese		Territorio		Disposizioni specifiche ¹¹						Osservazioni ¹²
Codice ISO	Nome	Codice	Descrizione	VHS	IHN	SVC	BKD	IPN	<i>G. salaris</i>	
AL	Albania									
AU	Australia									
BR	Brasile									Solo carpe
BG	Bulgaria									
CA	Canada									
CL	Cile									
CN	Repubblica popolare cinese									Solo carpe
CO	Colombia									Solo carpe
CG	Congo									Solo carpe
HR	Croazia									
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ¹³									Solo carpe
ID	Indonesia									
IL	Israele									

¹¹ Inserire "sì" o "no" secondo il caso, se l'azienda designata o la zona continentale o litoranea è riconosciuta dall'autorità centrale competente del paese esportatore come territorio che soddisfa i requisiti sanitari specifici, compresa la politica di non vaccinazione, per l'introduzione in zone e in aziende della Comunità europea riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità per la setticemia emorragica virale (VHS) e/o la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), oppure che offre garanzie complementari per la viremia primaverile delle carpe (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e/o *Gyrodactylus salaris* (*G. salaris*).

¹² Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un commento, ad esempio "solo uova".

¹³ Il codice provvisorio non inficia la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite.

JM	Giamaica									Solo carpe
JP	Giappone									Solo carpe
MY	Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)									Solo carpe
NZ	Nuova Zelanda									
RU	Federazione russa									
SG	Singapore									Solo carpe
ZA	Sudafrica									
LK	Sri Lanka									Solo carpe
TW	Taiwan									Solo carpe
TH	Tailandia									Solo carpe
TR	Turchia									
US	Stati Uniti d'America									

ALLEGATO II**“ALLEGATO II****MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA (CE) DI ⁽¹⁾[PESCI VIVI, LORO UOVA E GAMETI, DESTINATI ALL'ALLEVAMENTO]⁽¹⁾ [PESCI VIVI DI ACQUACOLTURA DESTINATI] ⁽¹⁾[AL CONSUMO UMANO] ⁽¹⁾[AL RIPOPOLAMENTO DI PESCHIERE]]**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

1. Paese esportatore e autorità competenti 1.1. Paese esportatore: 1.2. Autorità competente:..... 1.3. Autorità competente per il rilascio:.....		3. Destinazione della partita 3.1. Stato membro: ⁽¹⁾ [3.2. Zona o parte ⁽³⁾ dello Stato membro:] ⁽¹⁾ [3.3. Ragione sociale dell'azienda:] 3.4. Indirizzo: 3.5. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario:		
2. Luogo d'origine della partita 2.1. Codice del territorio di origine ⁽²⁾ :..... ⁽¹⁾ [2.2. Nome dell'azienda di origine:] ⁽¹⁾ [2.3. Indirizzo dell'azienda:] 2.4. Nome, indirizzo e recapito telefonico dello speditore:		4. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁴⁾ 4.1. Mezzo di trasporto: ⁽¹⁾ [Autocarro], ⁽¹⁾ [Vagone ferroviario], ⁽¹⁾ [Nave] ⁽¹⁾ [Aereo]: 4.2. ⁽¹⁾ Numero/i d'immatricolazione/di registrazione], ⁽¹⁾ [Nome della nave] ⁽¹⁾ [Numero del volo]: 4.3. Caratteristiche della partita:		
5. Descrizione della partita <input type="checkbox"/> Pesci di allevamento <input type="checkbox"/> Stock selvatici <input type="checkbox"/> Pesci vivi <input type="checkbox"/> Gameti <input type="checkbox"/> Uova fecondate <input type="checkbox"/> Uova non fecondate <input type="checkbox"/> Larve/avannotti				
Specie ittiche		Peso totale del pesce (kg) ⁽¹⁾ [numero di pesci]	⁽¹⁾ [Volume delle uova] ⁽¹⁾ [Volume dei gameti]	Età del pesce vivo
Nome scientifico:	Nome volgare:			
				<input type="checkbox"/> >24 mesi <input type="checkbox"/> 12-24 mesi <input type="checkbox"/> 0-11 mesi <input type="checkbox"/> sconosciuta

Codice di riferimento N. ORIGINALE

6. Attestato di polizia sanitaria per l'importazione di ⁽¹⁾[⁽¹⁾ pesci vivi] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[loro uova] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾ [gameti] destinati all'allevamento] ⁽¹⁾[pesci vivi di acquacoltura destinati] ⁽¹⁾[al consumo umano] ⁽¹⁾[all'allevamento o al ripopolamento di peschiere]]

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che ⁽¹⁾[i pesci vivi] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[le uova] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

6.1. o:

⁽¹⁾[sono originari del territorio⁽²⁾ contrassegnato dal codice:... ⁽²⁾ in cui tutte le aziende che allevano o tengono pesci vivi, loro uova o gameti, delle specie considerate sensibili alle seguenti malattie: anemia infettiva del salmone (ISA); necrosi ematopoietica infettiva (EHN), setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN):

- sono ufficialmente registrate dall'autorità competente,
- tengono una registrazione aggiornata dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda ed escono dall'azienda e di tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e ai casi di mortalità osservati⁽⁶⁾
- sono tenute a notificare quanto prima possibile alle competenti autorità ogni sospetto delle seguenti malattie: ISA, EHN, VHS e IHN, nonché eventuali sintomi clinici che inducano a sospettare la presenza di una malattia in grado di causare gravi danni allo stock di pesci,
- sono sottoposte ad idonee misure di lotta contro le malattie almeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE del Consiglio, incluso il divieto di vaccinazione contro l'ISA, e per quanto riguarda il campionamento e l'esecuzione di analisi di controllo, a quelle previste dalle decisioni 2001/183/CE e 2003/466/CE; qualora la normativa comunitaria non abbia stabilito metodi per il campionamento e l'esecuzione di analisi, si applicano i metodi definiti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE⁽⁷⁾, sesta edizione, 2003,
- non hanno presentato sintomi clinici di malattia che abbia causato gravi danni nello stock nei sei mesi precedenti la spedizione e in cui negli ultimi due anni non vi sono stati casi di ISA e EHN,
- nei due anni precedenti la spedizione non hanno introdotto pesci vivi, loro uova o gameti aventi uno stato sanitario inferiore,
- non presentano, il giorno del carico, sintomi clinici di malattia e non vi sono sospetti della presenza di nessuna delle seguenti malattie: ISA, EHN, VHS e IHN,]

oppure

– ⁽¹⁾[sono originari del territorio⁽²⁾ contrassegnato dal codice:... ⁽²⁾ e si tratta di:

- un'azienda designata, oppure un'azienda non collegata con acque costiere o di estuario, che non contiene pesci delle specie ritenute sensibili⁽⁵⁾ alle seguenti malattie: anemia infettiva dei salmoni (ISA); necrosi ematopoietica infettiva (EHN); setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN),
- aziende che tengono una registrazione aggiornata dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda ed escono dall'azienda e di tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e ai casi di mortalità osservati⁽⁶⁾

6.2. ⁽¹⁾[i pesci vivi] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[le uova] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato:

- dal momento della loro raccolta non sono stati in contatto con altri pesci vivi, loro uova o gameti, di stato sanitario inferiore a quello descritto al punto 6.1 del presente certificato,
 - non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare una delle seguenti malattie: ISA; VHS; IHN; EHN; viremia primaverile delle carpe (SVC); necrosi pancreatica infettiva (IPN); nefrobatteriosi (BKD, *Renibacterium salmoninarum*); foruncolosi (*Aeromonas salmonicida*); malattia della bocca rossa (ERM, *Yersinia ruckeri*); *Gyrodactylus salaris*; o a causa di una malattia provocata da qualsiasi altro agente patogeno,
 - non sono soggetti a divieti per motivi di polizia sanitaria e
 - sono stati esaminati il giorno del carico e non presentavano segni clinici di malattia,
 - ⁽⁸⁾ [è stata effettuata un'ispezione visiva su un campione casuale rappresentativo della partita, compresi tutti i lotti di diversa origine, e non sono state riscontrate specie di pesci diverse da quelle specificate nel punto 5 del presente certificato] e
 - ⁽⁹⁾ [sono stati disinfettati conformemente alle prescrizioni del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.1;]

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

⁽¹⁰⁾[7. **Condizioni specifiche di polizia sanitaria per le malattie VHS, IHN, SVC, IPN, BKD e *Gyrodactylus salaris***

⁽¹¹⁾[7.1. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che ⁽¹⁾[i pesci vivi] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[le uova] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato sono originari di un territorio⁽²⁾ che, oltre a offrire le garanzie indicate nel punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle competenti autorità come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle aziende e zone della Comunità europea riconosciute per ⁽¹⁾[VHS] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IHN], qualora provengano:

O

– ⁽¹⁾[o ⁽¹⁾[da una zona litoranea in cui tutte le aziende sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente e i pesci sono:]

o ⁽¹⁾[da una zona continentale in cui tutte le aziende sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente e i pesci sono:]

o ⁽¹⁾[da un'azienda designata sotto la sorveglianza dell'autorità competente in cui il sistema di alimentazione idrica garantisce la completa inattivazione di ⁽¹⁾[VHS] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IHN] e i pesci sono]

o ⁽¹⁾[da una zona litoranea in cui non ci sono aziende e i pesci selvatici sono:]⁽¹⁾

o ⁽¹⁾[da una zona continentale in cui non ci sono aziende e i pesci selvatici sono:]⁽¹⁾

– sottoposti ad ispezioni sanitarie effettuate ad intervalli correlati allo sviluppo di ⁽¹⁾[VHS] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IHN] e vengono prelevati ed esaminati campioni per la ricerca di tali patogeni, con risultato negativo, da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto attenendosi a metodi di campionamento e analisi almeno equivalenti a quelli stabiliti dalle direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e dalla decisione 2001/183/CE, qualora sia attuato il seguente regime di sorveglianza:

⁽¹²⁾ ["CE Modello A" - indennità documentata da almeno quattro anni, compreso un programma di sorveglianza di due anni] ⁽¹²⁾["CE Modello B" - indennità documentata da almeno sei anni, compreso un programma di sorveglianza di due anni su un campione di dimensioni ridotte] ⁽¹³⁾["CE Disposizioni speciali" per le nuove aziende] ⁽¹³⁾["CE Disposizioni speciali" per le aziende che riprendono la loro attività] ⁽¹⁾["UIE" metodi descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE⁽⁷⁾, sesta edizione, 2003, capitoli I.1.4 (disposizioni generali) e ⁽¹⁾[2.1.5. (VHS)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[2.1.2. (IHN)]

– esenti da almeno due anni da segni clinici o di altro tipo che indichino la presenza di ⁽¹⁾[VHS] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IHN],

– da un territorio⁽²⁾ in cui sono adottate tutte le misure necessarie ⁽¹⁴⁾ per prevenire l'introduzione di malattie.]

O

– ⁽¹⁾[da un'azienda che non è collegata con acque costiere o di estuario e non contiene pesci delle specie indicate come specie sensibili ⁽⁵⁾ nei confronti di ⁽¹⁾[VHS] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IHN].]

⁽¹⁵⁾[7.2. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che ⁽¹⁾[i pesci vivi] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[le uova] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato che sono considerati sensibili⁽⁵⁾ a ⁽¹⁾[viremia primaverile delle carpe] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[necrosi pancreatica infettiva] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[nefrobatteriosi], sono originari di un territorio⁽²⁾

- in cui ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicata la presenza sospetta di infezioni,

- in cui tutte le specie introdotte sensibili⁽⁷⁾ a ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] provengono da una zona o da un'azienda avente uno stato sanitario equivalente per quanto riguarda ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD],

⁽¹⁶⁾[- in cui i pesci non sono stati vaccinati contro ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD].]

- in cui tutte le aziende che allevano specie sensibili⁽⁵⁾ a ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente;

- in cui sono adottate tutte le misure necessarie ⁽¹⁴⁾ per prevenire l'introduzione di malattie,]

- che, oltre a offrire le garanzie indicate nel punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle competenti autorità come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle zone della Comunità che presentano garanzie supplementari riguardo a ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] in quanto essi:

-
- o* ⁽¹⁾[sono originari del territorio seguente⁽²⁾:....., che è considerato indenne da ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] in conformità dell'allegato I della decisione 2003/858/CE.]
- o* ⁽¹⁾[sono originari dell'azienda seguente:....., dove almeno per due anni le autorità competenti hanno eseguito ispezioni, nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che si manifestino casi di ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD], prelevando campioni almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE della Commissione⁽¹²⁾ o applicando metodi di sorveglianza descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE, capitolo 1.1.4 e pertinenti capitoli relativi alle malattie, e nelle quali sono stati effettuati test di laboratorio, che hanno avuto tutti esito negativo, in conformità dei pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE⁽⁷⁾]

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

o ⁽¹⁾[sono originari dell'azienda seguente continentale:....., che è stata infettata da ⁽¹⁾[SVC] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[IPN] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[BKD] nei due anni precedenti, ma in cui l'intera popolazione di pesci è stata ritirata e tutti gli stagni, le vasche o altri impianti e attrezzature sono stati disinfettati sotto la sorveglianza dell'autorità competente e in cui il ripopolamento è stato effettuato con pesci provenienti da un luogo d'origine certificato indenne dall'autorità competente dopo aver eseguito campionamenti almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE della Commissione^(12,13) o applicato metodi di sorveglianza descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE⁽⁷⁾, capitolo 1.1.4 e pertinenti capitoli relativi alle malattie, e sono stati effettuati test di laboratorio, che hanno avuto tutti esito negativo, in conformità dei pertinenti capitoli dell'edizione più recente del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE.]

⁽¹⁷⁾[7.3. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che ⁽¹⁾ [i pesci vivi] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[le uova] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[i gameti] di cui al punto 5 del presente certificato considerati sensibili a *Gyrodactylus salaris* ⁽⁷⁾ sono originari di un territorio⁽²⁾ :

- in cui *G. salaris* è soggetto all'obbligo di notifica all'autorità competente e i servizi ufficiali devono avviare immediatamente indagini qualora venga loro comunicata la presenza sospetta di infezioni,
- in cui tutte le specie introdotte sensibili ⁽⁵⁾ a *G. salaris* provengono da una zona o da un'azienda dichiarata indenne da *G. salaris*,
- in cui tutte le aziende che allevano specie sensibili⁽⁵⁾ a *G. salaris* sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente,
- in cui sono adottate tutte le misure necessarie ⁽¹⁴⁾ per prevenire l'introduzione di malattie,
- che, oltre a offrire le garanzie indicate nel punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle autorità competenti come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle zone della Comunità che presentano garanzie complementari riguardo a *Gyrodactylus salaris*, in quanto essi:

o ⁽¹⁾[sono originari del territorio seguente⁽²⁾:....., che è considerato indenne da *Gyrodactylus salaris* in conformità dell'allegato I della decisione 2003/858/EC.]

o ⁽¹⁾[sono originari dell'azienda continentale seguente:....., dove per almeno due anni le autorità competenti hanno eseguito ispezioni, nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che *Gyrodactylus salaris* si manifesti, prelevando campioni almeno equivalenti a quelli previsti nei piani di campionamento di cui alla decisione 2001/183/CE della Commissione⁽¹²⁾ e i campionamenti e i test di laboratorio, che hanno avuto tutti esito negativo, sono stati effettuati conformemente ai capitoli pertinenti nell'edizione più recente del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'UIE⁽⁷⁾; e l'azienda è situata in una parte⁽¹⁹⁾ di un bacino idrografico dichiarata indenne⁽²⁰⁾ da *Gyrodactylus salaris* o in un bacino idrografico dichiarato indenne⁽²⁰⁾ da *G. salaris* e tutti gli altri bacini idrografici che sboccano nello stesso estuario sono dichiarati indenni^(20,21) da *G. salaris*, e]

o ⁽¹⁾[sono originari dell'azienda litoranea seguente:....., situata in una zona litoranea con una salinità inferiore a 25 ppm e in cui tutti i bacini idrografici che sboccano nell'estuario sono dichiarati indenni^(20,21) da *G. salaris*, e]

o ⁽¹⁾[sono originari dell'azienda litoranea seguente:....., situata in una zona litoranea in cui l'acqua marina ha una salinità superiore a 25 ppm e in cui nessun pesce vivo delle specie sensibili⁽⁵⁾ è stato introdotto nei 14 giorni precedenti, e]

o ⁽²⁰⁾[sono originari dell'azienda seguente:....., in cui le uova sono state disinfettate conformemente alle disposizioni del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.1, per garantire l'eliminazione di *G. salaris*.]]

8. Requisiti per il trasporto

Inoltre essi:

- sono trasportati in condizioni che non siano tali da alterare il loro stato sanitario e
- sono stati collocati in ⁽¹⁾ [contenitori ermetici puliti e preventivamente disinfettati con un disinfettante autorizzato, recanti all'esterno un'etichetta leggibile] ⁽¹⁾ [in una barca vivaio, sottoposta ad ispezione prima del carico, in cui il vivaio ed il sistema pompaggio e di tubature sono stati preventivamente disinfettati con

un disinfettante autorizzato, recante un manifesto di carico] in cui sono riportate le pertinenti⁽²²⁾ informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente certificato unitamente alla seguente dichiarazione:

ovvero:

[⁽¹⁾[I pesci vivi] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[Le uova] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[I gameti] certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC), la necrosi pancreatica infettiva (IPN), la nefrobatteriosi (BKD) e per *Gyrodactylus salaris*"].

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

o:

["Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile delle carpe (SVC), la necrosi pancreatica infettiva (IPN), la nefrobatteriosi (BKD) e per *Gyrodactylus salaris*."]

o:

["⁽¹⁾[I pesci vivi] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[Le uova] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[I gameti] certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari o attuano misure di protezione per ⁽¹⁾[la setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[la viremia primaverile delle carpe (SVC)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[la necrosi pancreatica infettiva (IPN)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[la nefrobatteriosi (BKD)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[*Gyrodactylus salaris*]."]

o:

["Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie complementari o attuano misure di protezione per ⁽¹⁾[la setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[la viremia primaverile delle carpe (SVC)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[la necrosi pancreatica infettiva (IPN)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[la nefrobatteriosi (BKD)] ⁽¹⁾[e] ⁽¹⁾[*Gyrodactylus salaris*]."]

Fatto a , il
 (Luogo) (Data)

Timbro ufficiale
 (Firma dell'ispettore ufficiale)

.....
 (Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

- (1) Cancellare se non pertinente.
- (2) Territorio (un intero paese o una zona o un'azienda) e codice del territorio quale indicato nell'allegato I della decisione 2003/858/CE della Commissione.
- (3) Precisare secondo i casi: zona, azienda oppure, per i pesci vivi destinati al consumo umano, stabilimento. Se la zona è specificata al punto 3.2, il nome dell'azienda o, per i pesci destinati al consumo umano, lo stabilimento, deve essere indicato al punto 3.3.
- (4) Secondo il caso, devono essere indicati il numero del vagone ferroviario o il numero di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.
 In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 4.3.
- (5) Specie sensibili conosciute, vedi tabella sotto

Malattia	Specie ospiti sensibili*
ISA	Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>),

EHN	Pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), <i>Macquaria australasica</i> , <i>Bidyanus bidyanus</i> , <i>Galaxias olidus</i> , siluro (<i>Silurus glanis</i>), lupo di mare (<i>Ictalurus melas</i>) e <i>Gambusia affinis</i> e altre specie appartenenti alla famiglia Poeciliidae.
-----	---

VHS	Pesci appartenenti alla famiglia dei Salmonidae, temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), coregoni (<i>Coregonus</i> spp.), luccio (<i>Esox lucius</i>), rombo (<i>Scophthalmus maximus</i>), aringa e spratto (<i>Clupea</i> spp.), salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), merluzzo del Pacifico (<i>G. macrocephalus</i>), eglefino (<i>G. aeglefinus</i>) e motella (<i>Onos mustelus</i>).
IHN	Pesci appartenenti alla famiglia dei <i>Salmonidae</i> , luccio (<i>Esox lucius</i>)
SVC	Carpa comune (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), tinca (<i>Tinca tinca</i>) e siluro (<i>Silurus glanis</i>)
IPN	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmerino di fontana (<i>Salvelinus fontinalis</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>), Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>) e numerose specie di salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.),
BKD	Pesci appartenenti alla famiglia dei <i>Salmonidae</i>
<i>Gyrodactylus salaris</i>	salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>), salmerino di fontana nordamericano (<i>S. fontinalis</i>), temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), salmerino di lago nordamericano (<i>Salvelinus namaycush</i>) e salmotrota (<i>Salmo trutta</i>). Verranno considerate sensibili anche altre specie di pesci presenti negli impianti dove si trova una qualsiasi delle specie sopra indicate.
*	E qualsiasi altra specie indicata come sensibile per il patogeno o la malattia di cui trattasi nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE.
(6)	Se pertinente.
(7)	Ufficio internazionale delle epizootie.
(8)	Solo per i pesci vivi, cancellare la voce non pertinente.
(9)	Solo per le uova, cancellare la voce non pertinente.
(10)	Come previsto dalla direttiva 91/67/CEE del Consiglio, sono necessari requisiti sanitari specifici per le esportazioni a destinazione di aziende o zone della Comunità riconosciute o che attuano programmi approvati o che offrono garanzie complementari nei confronti di una o più delle malattie degli elenchi II e III dell'allegato A della stessa direttiva.
(11)	Requisiti specifici necessari in caso di esportazione a destinazione di zone o aziende della Comunità europea riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità rispettivamente per la setticemia emorragica virale (VHS) e/o per la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).
(12)	"Modello A o B" come previsto dalla decisione 2001/183/CE, e requisiti previsti dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE. Cancellare se non pertinente.
(13)	Conformemente alla direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE e alla decisione 2001/183/CE; per nuove aziende che iniziano l'attività con pesci, uova e gameti che hanno una qualifica sanitaria equivalente, secondo le autorità centrali competenti del paese esportatore, a quella delle aziende e zone approvate nella CE per quanto riguarda rispettivamente la VHS e/o la IHN e soddisfano gli altri requisiti di cui all'allegato C.I.A, punto 6, lettera a), della direttiva 91/67/CEE; oppure nuove aziende che riprendono l'attività, dopo aver subito una pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e 15 giorni dopo l'arresto degli impianti per motivi sanitari, le quali introducono e esclusivamente pesci, uova e gameti che hanno una qualifica sanitaria equivalente, secondo le autorità centrali competenti del paese esportatore, a quella delle aziende e zone approvate nella CE per quanto riguarda rispettivamente la VHS e/o la IHN e soddisfano gli altri requisiti di cui all'allegato C.I.A, punto 6, lettera b), della direttiva 91/67/CEE. Cancellare se non pertinente.

- (14) Non si applica alle zone litoranee o continentali dove non ci sono aziende. Occorre mantenere un livello elevato di biosicurezza. È vietato introdurre in zone o aziende riconosciute pesce proveniente da aziende o zone non riconosciute. Le vasche che ospitano specie sensibili devono essere coperte o essere poste a distanza di sicurezza da aziende non riconosciute. Occorre vietare l'accesso incontrollato del pubblico. L'impianto non deve essere utilizzato per la pesca, salvo alle condizioni autorizzate e controllate dalle autorità locali competenti.
- (15) Requisiti specifici aggiuntivi necessari in caso di esportazioni in Stati membri o parti di Stati membri della CE riconosciuti indenni dalla Comunità o che attuano programmi di lotta o di eradicazione (garanzie supplementari) con riguardo all'anemia primaverile della carpa (SVC), alla necrosi pancreatica infettiva (IPN) e/o alla nefrobatteriosi (BKD) conformemente alla decisione 2004/xxxx/CE della Commissione [SANCO/10022/2004 rev. 4]).
- (16) Applicabile solo alle specie sensibili a SVC, IPN e/o BKD introdotte in zone che offrono garanzie complementari riguardo a SVC, IPN e/o BKD; cancellare se non pertinente.

-
- | | |
|------|--|
| (17) | Applicabile unicamente ad aziende continentali in cui indagini epizootiche hanno dimostrato che la malattia non si è diffusa ad altre aziende o alle popolazioni selvatiche. Cancellare se non pertinente. |
| (18) | Requisiti aggiuntivi specifici necessari in caso di esportazioni in Stati membri o parti di Stati membri della CE riconosciuti indenni dalla Comunità (garanzie supplementari) riguardo a <i>Gyrodactylus salaris</i> (decisione 2004/xxxx/CE della Commissione [SANCO/10022/2004 rev4]). |
| (19) | Conformemente all'allegato B, I A della direttiva 91/67/CEE, una parte di un bacino idrografico può essere dichiarata indenne da una malattia se consiste della parte superiore del bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino a una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera. |
| (20) | Conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo 1.B, della decisione 2004/xxxx/CE della Commissione [SANCO10022/2004 rev. 4]). |
| (21) | Per dichiarare zone continentali indenni da <i>Gyrodactylus salaris</i> , occorre tener conto del fatto che la malattia può essere propagata da pesci che migrano tra differenti zone continentali se la salinità fra le stesse è scarsa o media (inferiore a 25 ppm). Una singola zona continentale non può pertanto essere dichiarata indenne se un'altra zona continentale che sbocca nella stessa zona litoranea è infetta o ha una situazione sanitaria ignota, tranne qualora esse siano separate da acqua marina con una salinità superiore a 25 ppm. |
| (22) | Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione; nome e recapito telefonico dello speditore e del destinatario. In caso di trasporto in una barca vivaio, occorre fornire l'itinerario dal luogo di carico al luogo di destinazione. |

»

ALLEGATO III**“ALLEGATO III*****Note esplicative***

<p>a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II, IV o V della presente decisione, tenendo conto dell'utilizzo cui sono destinati i pesci dopo la loro introduzione nella CE.</p> <p>b) Tenendo conto della situazione sanitaria del luogo di destinazione per quanto riguarda la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile delle carpe (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e <i>Gyrodactylus salaris</i> (<i>G. salaris</i>) nello Stato membro della CE, nel certificato vengono inseriti e completati i pertinenti requisiti supplementari di certificazione.</p> <p>c) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.</p> <p>Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura "originale" e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate - (<i>pagina 1, 2, 3...</i>) di (<i>numero totale di pagine</i>).</p> <p>d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.</p>	<p>e) Sull'originale del certificato devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.</p> <p>Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato.</p> <p>f) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.</p> <p>g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.</p> <p>h) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.</p> <p>i) I pesci, le loro uova e i gameti non vengono trasportati con altri pesci, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato sanitario.</p> <p>j) La possibile presenza di agenti patogeni nell'acqua è rilevante ai fini dell'accertamento dello stato sanitario dei pesci vivi, uova e gameti. L'ispettore che procede alla certificazione deve pertanto tener conto della seguente precisazione: per "luogo di origine" si intende l'ubicazione dell'azienda in cui i pesci, le uova o i gameti sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale richiesta per la partita oggetto del presente certificato.</p>
---	--

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che adegua la decisione 2003/322/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1, in ragione dell'adesione di Cipro****[notificata con il numero C (2004) 1682]****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/455/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per taluni atti che rimangono validi oltre al 1° maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non ha stabilito gli adattamenti necessari oppure ha stabilito adattamenti che richiedono ulteriori adeguamenti. È necessario adottare l'insieme dei summenzionati adattamenti prima dell'adesione affinché essi siano applicabili a decorrere dall'adesione.
- (2) A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione tali adattamenti sono adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale è stato adottato dalla Commissione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano¹⁴ prevede la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o protette con taluni materiali di categoria 1 in deroga alle restrizioni applicabili all'impiego di sottoprodotti di origine animale stabilite dal medesimo regolamento.
- (4) La decisione 2003/322/CE della Commissione¹⁵ reca l'elenco degli Stati membri autorizzati ad avvalersi di tale possibilità e delle specie di uccelli necrofagi che possono essere alimentati con materiali di categoria 1 nonché le modalità di applicazione secondo cui può svolgersi l'alimentazione.
- (5) Cipro ha presentato domanda di autorizzazione ad alimentare talune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 e ha fornito informazioni soddisfacenti in merito alla presenza delle specie in

¹⁴ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).

¹⁵ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.

questione sul suo territorio e alle misure di sicurezza da applicare nell'ambito dell'alimentazione di tali uccelli con sottoprodotti di origine animale di categoria 1.

- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/322/CE,
- (7) Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale è stato informato delle misure enunciate nella presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/322/CE è modificata come segue:

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 1

Applicazione delle modalità sull'alimentazione di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo possono autorizzare l'utilizzo di corpi interi di animali morti suscettibili di contenere materiali a rischio specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di detto regolamento per l'alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi, come stabilito alla parte A dell'allegato alla presente decisione.”

- (2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 4

Ottemperanza da parte degli Stati membri

Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.”

- (3) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 6

Destinatari

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.”

(4) All'allegato, parte A è aggiunta la seguente lettera:

“(f) Cipro: avvoltoio nero (*Aegypius monachus*) e grifone (*Gyps fulvus*).”

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini riconosciuti del Canada

[notificata con il numero C(2004) 1687]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/456/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina¹⁶, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

~~(8)~~ ⁽⁸⁾ La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina¹⁷, stabilisce un elenco di paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sperma di animali domestici della specie suina.

~~(9)~~ ⁽⁹⁾ Il Canada ha chiesto di modificare l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi della decisione 2002/613/CE per quanto concerne le voci relative al proprio paese.

¹⁶ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

¹⁷ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 67).

- (10) Il Canada ha fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 90/429/CEE e il nuovo centro da aggiungere all'elenco è stato ufficialmente riconosciuto idoneo a esportare nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

~~(4)~~(11) La decisione 2002/613/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

~~(5)~~(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione 2002/613/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere del terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato V della decisione 2002/613/CE, l'elenco relativo al Canada è modificato come segue:

a) È soppressa la seguente riga relativa al centro n. 4-AI-02:

CA	4-AI-02	Centre d'insémination porcine du Québec (CIPQ) 1486 rang St-André Saint-Lambert, Québec

b) È soppressa la seguente riga relativa al centro n. 4-AI-24:

CA	4-AI-24	Centre d'insémination C-Prim 2, Chemin Saint-Gabriel Saint-Gabriel de Brandon, Québec

c) È aggiunta la seguente riga:

CA	7-AI-96	Hypor Box 323 Ituna, Saskatchewan S0A 1V0

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini riconosciuti del Canada***[notificata con il numero C(2004) 1687]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/456/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina¹⁸, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina¹⁹, stabilisce un elenco di paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sperma di animali domestici della specie suina.
- (2) Il Canada ha chiesto di modificare l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi della decisione 2002/613/CE per quanto concerne le voci relative al proprio paese.
- (3) Il Canada ha fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 90/429/CEE e il nuovo centro da aggiungere all'elenco è stato ufficialmente riconosciuto idoneo a esportare nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.
- (4) La decisione 2002/613/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

¹⁸ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

¹⁹ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/52/CE (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 67).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione 2002/613/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere del terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato V della decisione 2002/613/CE, l'elenco relativo al Canada è modificato come segue:

a) È soppressa la seguente riga relativa al centro n. 4-AI-02:

CA	4-AI-02	Centre d'insémination porcine du Québec (CIPQ) 1486 rang St-André Saint-Lambert, Québec

b) È soppressa la seguente riga relativa al centro n. 4-AI-24:

CA	4-AI-24	Centre d'insémination C-Prim 2, Chemin Saint-Gabriel Saint-Gabriel de Brandon, Québec

c) È aggiunta la seguente riga:

CA	7-AI-96	Hypor Box 323 Ituna, Saskatchewan S0A 1V0

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione "garanzia"****[notificata con il numero C(2004) 1706]****(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)****(2004/459/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune²⁰, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune²¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7 del

regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"²², la Commissione procede alle necessarie verifiche, comunica i propri risultati agli Stati membri, prende atto delle osservazioni da questi formulati, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica quindi formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"²³.

(2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata in alcuni casi utilizzata e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

20 GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

21 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103

22 GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 (GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3).

23 GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione (CE) n. 2001/535/CE (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25).

-
- (3) A norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 nonché dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 possono essere finanziati soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
- (4) Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione "garanzia".
- (5) Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione "garanzia". Detti importi non riguardano le spese eseguite anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta da parte della Commissione agli Stati membri interessati dei risultati delle verifiche.
- (6) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere in quanto non conformi alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell'ambito della pertinente relazione di sintesi.
- (7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre da sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 gennaio 2004 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione "garanzia", di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario in quanto non conformi alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

Tabella - Rettifiche		Data: 31/01/2004	
Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo
Ortofrutticoli	BE	1502	Rettifica specifica
Totale BE			
Ortofrutticoli	ES	1501	Rettifica specifica per mancata consegna dei quantitativi oggetto del contratto
Ortofrutticoli	ES	1515	Rettifica per mancato rispetto del regolamento (CE) n. 2202/96 e n. 1169/97 - ap
Ammasso pubblico	ES	3100	Rettifica forfettaria del 2% per carenze nei controlli: aiuto agli indigenti
		1040-	
		1062,1310,	
Seminativi	ES	2120-2128	Rettifiche forfettarie del 2% per carenze nei controlli complementari
Totale ES			
Ortofrutticoli	FR	1508	Rettifiche forfettarie del 10% per mancata esecuzione di un controllo chiave /aiuto banane/
Ortofrutticoli	FR	1508	Rettifica specifica dell'1,01% per mancato rispetto del regolamento (CE) n. 404/9
Ammasso pubblico	FR	3100	per le banane commercializzate
			Rettifiche forfettarie del 10% per mancata esecuzione di un controllo chiave e de
			controlli complementari: riso, latte scremato, cereali
Seminativi	FR	1040-1062	Rettifica specifica per carenze nei controlli chiave relativi alla superficie ammess
			diretti
Totale FR			
Audit finanziario	DE	4100-015	Rettifica finanziaria - certificazione dei conti
Totale DE			
Ortofrutticoli	GR	1509	Esclusione delle spese al di là del programma triennale
Ortofrutticoli	GR	1512	Rettifica per mancato rispetto del prezzo minimo nei pagamenti ai produttori
Ammasso pubblico	GR	3100	Rettifica forfettaria del 2% per carenze nei controlli: aiuto agli indigenti
Ammasso pubblico	GR	1851-1854,	
		3100	Rettifica forfettaria del 5% per carenze nei controlli chiave e per consegna tardiva
Totale GR			
Ammasso pubblico	IT	3100	Rettifica forfettaria del 2% per carenze nei controlli: riso
Sviluppo rurale	IT	4010-017	Rettifica per mancato rispetto del regolamento (CE) n. 2075/2000: giovani agrico
Totale IT			
Ortofrutticoli	UK	1502	Rettifiche forfettarie del 2% per carenze nei controlli chiave e nei controlli comple
		2220-	
Premi animali	UK	2221,3900	Rettifiche forfettarie del 2% per carenze nei controlli
Seminativi	UK	1040-1060	Rettifiche forfettarie del 2% per carenze nei controlli in loco

	Totale UK		
Ortofrutticoli	NL	1502	Rettifica per superamento delle spese al di là del forfait del 2%
Premi animali	NL	2120-2128	Rettifiche forfettarie del 10% per carenze nei controlli chiave
	Totale NL		
Ammasso pubblico	PT	3100	Rettifica forfettaria del 2% per carenze nei controlli: aiuto agli indigenti
	Totale PT		

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che modifica l'appendice B dell'allegato XII dell'atto di adesione del 2003 per includere nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti dei settori della carne, del latte e del pesce in Polonia

[notificata con il numero C(2004) 1709]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/458/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia²⁴, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia²⁵, in particolare l'allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera a) dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i requisiti strutturali di cui all'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche²⁶, all'allegato I della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile²⁷, agli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale²⁸, all'allegato I della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni²⁹, all'allegato B della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte³⁰, e all'allegato della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca³¹, non si applicano agli stabilimenti della Polonia elencati nell'appendice B dell'allegato XII dell'atto di adesione fino al 31 dicembre 2006, fermo restando il rispetto di determinate condizioni.

²⁴ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

²⁵ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

²⁶ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

²⁷ GU L 55 del 8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003.

²⁸ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

²⁹ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

³⁰ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

³¹ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

-
- (2) In Polonia altri 200 stabilimenti ad alta capacità per le carni, altri 35 stabilimenti di trasformazione del latte e altri 24 stabilimenti di trasformazione del pesce incontrano delle difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio 2004 ai requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, nell'allegato I della direttiva 71/118/CEE, negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE, nell'allegato I della direttiva 94/65/CE, nell'allegato B della direttiva 92/46/CEE e nell'allegato della direttiva 91/493/CEE.
 - (3) Di conseguenza, questi 259 stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento così da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati nelle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 94/65/CE, 92/46/CEE e 91/493/CEE.
 - (4) I 259 stabilimenti suddetti, che sono già in una fase avanzata di ammodernamento, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le lacune restanti in un periodo di tempo limitato ed hanno ricevuto il parere favorevole dell'Ispettorato veterinario generale della Polonia per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.
 - (5) Per la Polonia sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.
 - (6) Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Polonia a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno, avendone fatto richiesta il paese, accordare a questi 259 stabilimenti un periodo transitorio.
 - (7) Tenuto conto della fase avanzata del processo di miglioramento dei 39 stabilimenti, il periodo transitorio deve essere limitato ad un massimo di 12 mesi.
 - (8) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti che figurano nell'allegato della presente decisione sono aggiunti all'appendice B di cui al capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera a), dell'allegato XII dell'atto di adesione del 2003.
2. Agli stabilimenti che figurano nell'allegato si applicano le norme previste al capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1 dell'allegato XII dell'atto di adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti per la carne, il latte e il pesce in regime di transizione

Parte 1

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: carne				Data di conformità
			Attività dello stabilimento				
			Carni fresche, macellazione, sezionamento	Prodotti a base di carne	Carni macinate, preparazioni a base di carne	Deposito frigorifero	
1.	02010202	Przedsiębiorstwo Producyjno.Handlowo . Usługowe AD . POL, sp. j.,	x	x			31.01.2005
2.	02190117	Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19 58 . 130 Żarów, Buków	x				31.10.2004
3.	04090202	Z. P. M. „Bolan” Bolesław Wojtasik	x	x			30.04.2005
4.	04140307	Przedsiębiorstwo Rolno .Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M Ubojnia Drobiu w Osiu	x		x		31.10.2004
5.	04090203	Przedsiębiorstwo Rolno.Przemysłowe, Spółka z o. o. w Rzadkwinie	x	x			31.10.2004
6.	04050204	P.P.H.U. Irex , Irena Jasinska	x	x			30.04.2005
7.	04090105	P.P.M. Marwoj, sp.j. „Mielcarek.Przybylski	x				31.01.2005
8.	04040202	Zakład Mięсны Ritter, Kazimierz Ritter,	x	x	x		31.10.2004
9.	06030202	Zakład Przetwórstwa Mięсного KOMPLEKS Stępień, Panasiuk. Stępień sp.j.	x	x			31.01.2005
10.	06040201	Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz,	x	x			31.01.2005
11.	06050201	Zakład Przetwórstwa Mięса „MATTHIAS” Sp z o. o.	x	x	x		31.01.2005
12.	06080302	IMPERIAL Sp. z o.o.	x	x			31.10.2004
13.	06180201	Zakład Przetwórstwa Mięсного sp.j. P. Zubrzycki, J.Zieliński	x	x	x		31.01.2005
14.	10010205	Zakład Przetwórstwa Mięсного J.S.A.J. Mielczarek,sp. j.	x	x			31.04.2005
15.	10030201	Zakład Przetwórstwa Mięсного Krzysztof Bartos	x	x			31.01.2005
16.	10030202	Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa	x	x	x		31.10.2004
17.	10030204	Zakład Mięсны Waclaw Szaflik,	x	x			31.10.2004

18.	10030205	Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j., Karol Chachulski, Wincenty Chachulski,	x	x			31.10.2004
19.	10080209	P. P. H. "Jamir" Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa,	x	x			31.01.2005
20.	10090302	Sp. j. LIWA Pajęczno,	x				31.01.2005
21.	10120204	Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko	x				31.01.2005
22.	10120213	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo . Usługowe Bak . Pol Jan Bakalarz,		x			31.10.2004
23.	10120215	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik,	x	x			31.10.2004
24.	10140204	Janina Stanisław Zalewscy P. P. H. U. Zakład Mięsny Borowina,	x	x			31.10.2004
25.	10180302	Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o. o.,	x	x	x		31.01.2005
26.	10184001	Zakład Produkcji Konserw „Marko . Pek” sp. z o.o.		x			31.01.2005
27.	10190201	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,	x	x			31.10.2004
28.	10190204	Z. P. H. U. Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek,	x	x			31.10.2004
29.	10190205	Zakład Mięsno. Wędliniarski POL.MAT, sp. z o.o.,	x	x			31.10.2004
30.	10200322	Przedsiębiorstwo Produkcyjno. Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp. j.,		x			31.01.2005
31.	12070104	Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j.	x				31.01.2005
32.	12070211	P. P. H. U. „Markam” Andrzej Marek Skolarus	x				31.10.2004
33.	12070316	Zakład Produkcji Mięsno. Wędliniarskiej, Marek Florczak,	x	x			31.10.2004
34.	12100101	Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski,	x				31.10.2004
35.	12100103	Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka.	x				31.01.2005
36.	12100104	Zakład Usługowo. Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa , Mieczysław Gawlik,	x				31.10.2004
37.	12100105	Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa Ireneusz Bieniek,	x				31.10.2004
38.	12100107	Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych Sp. J., Mikulec Czesław, Janusz, Paweł	x				30.04.2005
39.	12100108	Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon,	x				31.10.2004

40.	12100113	Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój"Antocel", Antoni Słaby ,	x				31.01.2005
41.	12110111	FIRMA KOJS, Mirosław Kojis,	x				31.01.2005
42.	12110201	„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobnami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela,	x		x		31.01.2005
43.	12120131	Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek,	x				31.01.2005
44.	12120218	Z.P.M. Edmund Barczyk,	x	x	x		31.01.2005
45.	12133807	"Lepro.Pol" Sp.j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa,	x				31.01.2005
46.	12620308	Zakład Garmażeryjno . Wędliniarski Stanisław Poręba,	x	x			31.10.2004
47.	14070204	Zakład Mięsny "Nowopol" Sp. j. Odział:Garbatka Letnisko	x	x			30.04.2005
48.	14074201	RECREO Zakład Mięsny Maciej Antoniak	x				30.04.2005
49.	14230102	Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk,	x				30.04.2005
50.	14230202	Ubojnia Zwierząt Gospodarczych Andrzej Kazała	x				30.04.2005
51.	14250104	Zakład Masarski „SADEŁKO”Sp.j.	x				30.04.2005
52.	14250205	Przedsiębiorstwo Produkcyjno. Usługowo.Handlowe „ DURO“ Sp. z o.o.	x	x			31.01.2005
53.	14250213	Zakład Masarski „KRAWCZYK”	x	x			31.10.2004
54.	14310352	Centrum Mięsne Eurosmak sp. z o.o.	x				31.10.2004
55.	14340314	SOBSMAK sp. z o.o.	x	x			31.10.2004
56.	14380301	Zakłady Mięsne „Ratyński i Synowie” Sp.j.	x	x			30.04.2005
57.	16610101	"Ubojnia" A.J.K. Matejka sp.j.,	x				31.10.2004
58.	16610301	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim,	x	x			31.01.2005
59.	18030102	Ubojnia Zwierząt Rzeźnych P.P.M. „Taurus” Sp. z o.o.	x				31.01.2005
60.	18030105	Zakład Handlowo. Produkcyjno.Przetwórczy A.Leja i wspólnicy sp.j. w Jodłowej	x				31.01.2005

61.	18040205	Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37.550 Radymno FPH sp.j.	x	x			31.10.2004
-----	----------	--	---	---	--	--	------------

62.	18060302	Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego "Radikal",	x	x			31.10.2004
63.	18110208	ZPM "Kabanos", Sp. z o.o.,	x				31.01.2005
64.	18150201	ZPM H.A. Paško sp.j.,	x	x			31.10.2004
65.	18160206	ZM "Smak.Eko" sp. z o.o.,	x	x			30.04.2005
66.	18190204	Zakład Przetwórstwo Mięsnego Marek Leśniak	x	x	x		30.04.2005
67.	20070205	APIS sp. j.	x	x			30.04.2005
68.	20110104	Rolsad Sp. z o.o.,	x				30.04.2005
69.	20120101	P.P.H.U. „Stan”	x				30.04.2005
70.	22020201	Zakład Rzeźniczo Wędliniarski, W. Gierszewski	x	x	x		30.04.2005
71.	22070301	Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.	x	x	x		31.01.2005
72.	24030306	Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Jan Bielez" sp. z o.o.	x	x			30.04.2005
73.	24060201	Zakład Masarski ME Jędrycha ,	x	x			30.04.2005
74.	24060212	Z. P. U. Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja,	x	x			31.10.2004
75.	24100315	P. H. U. "ADAM . POL", Adam Gajdzik ul. Rolnicza 5,		x			30.04.2005
76.	24150201	Zakład Rzeźniczo.Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.	x	x	x		30.04.2005
77.	24690317	„Selgros” Sp. z o. o. Dział Produkcji Mięsa	x		x		31.10.2004
78.	24700302	Rzeźnictwo.Wędliniarstwo C. P. Poliwczyak Zakład Pracy Chronionej,	x	x	x		31.10.2004
79.	24770301	P. P.U.H. Burakowski	x	x			31.10.2004
80.	24774002	Zakłady Mięsne „BRADO . 2” S.A w Tomicach, Oddział nr 2 Ubojnia w Tomicach			x		31.10.2004
81.	26020104	"POL.MIĘS" Ubojnia Zwierząt, Mirosław Kwiecień	x				31.10.2004
82.	26020304	„WIR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa Spółka Jawna	x	x			30.04.2005
83.	26040202	Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego "JANPOL" Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.	x	x	x		31.10.2004
84.	26040209	Zakład Rzeźniczo.Wędliniarski, Zakład Nr 2,	x	x	x		31.01.2005
85.	26043804	Handel Mięsem –Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Breła	x				31.10.2004
86.	26110203	Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Jawor" Janusz Stefański	x	x			31.01.2005

87.	28030202	ZPHU Sp.j., R. St. M. Kamińscy,	x	x			31.01.2005
88.	28030203	Zakład Przetwórstw Mięsnego Karscy Sp. j., Filia Uzdowo	x	x	x		31.01.2005
89.	28030204	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski	x	x	x		31.10.2004
90.	28070202	Masarnia Matis, Sp. z o.o.	x	x			31.01.2005
91.	28120101	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Pawlicki	x				31.01.2005
92.	28120102	GOLDMAS Sp. j. Szafarnia,	x				31.01.2005
93.	28140313	BIO.LEGIZ S.A., ul. Głowackiego 28, 10 . 448 Olsztyn Zakład w Jezioranach		x			31.10.2004
94.	28183803	Masarnia "Kurpianka"Sp.j.,	x				31.10.2004
95.	30040204	Rzeźnictwo.Wędliniarstwo Z.J. Konarczak	x				31.01.2005
96.	30090302	Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak,	x	x			31.10.2004
97.	30170601	Drop S.A		x			30.04.2005
98.	30240204	Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie,	x	x			31.01.2005
99.	32120201	Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk,	x	x	x		31.01.2005
100.	06030202	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kompleks” , Stępień, Panasiuk, Stępień Sp. J. 22-110 Ruda Huta, Leśniczówka	x	x			31.01.2005
101.	06180201	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski	x	x			31.01.2005
102.	06040201	Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, Hrubieszów 22-500	x	x			31.01.2005
103.	06080302	Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Kamionce firmy "IMPERIAL" S.A., ul. Gospodarcza 27, 20 - 211 Lublin	x	x			31.10.2004
104.	06050201	ZPM "MATTHIAS" Sp. z o.o. Kolonja Zamek 48 23-310 Modliborzyce	x	x	x		31.01.2005
105.	08030201	Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Szczerba Augustyn ul.Polna 1, 66-300 Międzyrzecz	x		x		30.04.2005
106.	12060220	Firma „Świerczek” Zakład Uboju, Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, 32-043 Skąpa, ul. Rzeźnicza 1.	x				31.01.2005

107.	12610316	„KRAK – MIĘS” J., Naruszewicz, ul. Makuszyńskiego 2A 31-752 Kraków	x	x			30.04.2005
108.	24050201	ZPU Tadeusz Marciniszyn Pniew, ul. Pyskowska 2, 42-120 Pyskowice	x				30.04.2005
109.	24050302	Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a	x				31.01.2005
110.	24704201	Firma Mięso – Wędliniarska „AJPI”, Filia nr.1,2,3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54	x				31.10.2004
111.	24163801	Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G.Paucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6	x				31.01.2005
112.	24170308	Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040	x				30.04.2005
113.	24100202	P.P.H. „HIT” sp. z o.o. 43-229 Ćwiklice, ul. Spokojna 48	x				30.04.2005
114.	30220201	Ubojnia Masarnia Folmas Sp. z o.o. Rawicz Folwark 49	x				31.01.2005
115.	32610201	Pomorski Przemysł Mięsny „Agros Koszalin.S.A.” 75-209 Koszalin ul. BoWiD 1	x	x			30.04.2005
116.	0203806	"Agro - Tusz" Sp. j., A. Okaj, R. Kręgulewski, J. Głodowski, 55-106 Zawonia, Tarnowiec 92 A,	x				30.04.2005
117.	04113801	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Eksport-Import, Roman Zalewski , Morawy, 88-210 Dobre	x				30.10.2004
118.	04630201	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe, „Masarnia z Ubojnią”, Czesław Hołubek 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 19	x	x			30.04.2005
119.	04010205	Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Krzysztof Kotrych, Śliwkowo 7, 87-731 Waganiec	x	x			30.04.2005
120.	04143806	Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock	x				30.04.2005
121.	04140305	CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o. o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie	x	x			31.10.2004
122.	04140207	Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o. o., Cielešzyn, 86- 120 Pruszcz	x	x			30.04.2005
123.	10010202	Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4	x	x			31.01.2005

124.	12090225	Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „WĘDZONKA” Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100		x			31.01.2005
125.	12160207	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice	x		x		31.10.2004
126.	12110202	Firma „BATCZEW” , Stanisław Komperda, Zakład Masarski, Morawczyna 111, 34-404 Klikuszowa	x	x			30.04.2005
127.	14110203	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie	x	x			30.10.2004
128.	14340309	„Wisapis” Zakład Mięсны – Andrzej Jurzyk , 05-200 Zielonka, ul. Bankowa 2	x	x			30.04.2005
129.	14240101	Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórnice 32, 06-120 Winnica	x				30.04.2005
130.	18170201	ZMs „Beef-San” S.A.w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej	x	x			30.04.2005
131.	18040202	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZAREK”, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A	x	x			31.01.2005
132.	22050303	Zakład Przetwórstwa Mięsnego „BALERONIK” Ziegert Henryk, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II	x	x			30.04.2005
133.	22050309	GS „SCH” Żukowo 83-330 Żukowo, ul.3-go Maja 9E	x	x			30.04.2005
134.	22060201	Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o., ul. Strzelecka 30/B 83-400 Kościerzyna	x	x	x		30.04.2005
135.	22060203	Zakład Mięсны Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”w Karsinie ul. Długa 184, 83-440 Karasin	x	x			30.04.2005
136.	22123801	Zakład Mięсны Wiklino Dorota Jaworska, Andrzej Jaworsk, Spółka Jawna 76-200 Słupsk, Wiklino 2	x				30.04.2005
137.	22140301	"P i A" Sp. z o. o. 83-130 Pelplin, ul. Podgórna 8,	x	x			30.04.2005
138.	24010317	Prywatny Zakład Mięсны „ GAIK”, Sp. z o.o. 42-460 Najdżiszów , ul. Topolowa 14	x	x			30.04.2005
139.	24010318	Przetwórstwo Mięsne Bogdan Szopa, 42-470 Siewierz, ul. Piłsudskiego 21	x	x			30.04.2005
140.	24750318	P.P.U.H. „PAT- TRADE” Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Kościuszkowców 16 b.	x	x			30.04.2005

141.	24750306	Zakład Rzeźniczo- Wędliniarski Bogdan Janik, 41-209 Sosnowiec, ul. Chmielna 14	x	x			30.04.2005
142.	24650301	Zakład Mięсны „ANTOSIK” 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łącząca 39	x	x			30.04.2005
143.	24040206	Zakład Produkcyjno – Handlowy „ADMAR” Siedlec, ul. Częstochowska 34, 42-253 Janów		x			30.04.2005
144.	24040203	PHP „YABRA” Sp. z o.o. 42-297 Poraj, ul. Wschodnia 15 Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Produkcji Konserw w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 404 42-260 Kamienica Polska		x			30.04.2005
145.	24640307	P.P.H.U. „ROMAN” Eksport-Import Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Ks. Kordeckiego 85/87		x			31.01.2005
146.	24690306	P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp.J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10	x				31.01.2005
147.	24090304	Zakłady Mięсны „PORAJ” Marian Pucek, 42-360 Poraj, ul. Nadrzeczna 11	x	x			30.04.2005
148.	24100201	Warsztat Rzeźniczo – Wędliniarski, F. Szostok 43-211 Czarków, ul. Boczna 1	x	x	x		30.04.2005
149.	24120102	Zakład Wędliniarski Andrzej Stania, 44-266 Świerklany, ul. Zygmunta Starego 14, Zakład Uboju Zwierząt w Jankowicach, ul. Sportowa 2, 44-264 Jankowice	x				30.04.2005
150.	24080201	RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144	x	x			30.04.2005
151.	24130301	Zakłady Mięсны Ryszard Wojtacha, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 9/11		x			31.01.2005
152.	24150101	P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr.1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1	x				30.10.2004
153.	24150304	PPUH „JANTAR” Sp. z o.o. Zakład Masarniczy 44-370 Pszów, ul. Ks. Skwary 3		x			30.10.2004
154.	24150103	PPH „ROMA” Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia ul. 3 Maja 74	x				30.04.2005
155.	24080307	Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a		x			30.10.2004

156.	24780302	Warsztat Wędliniarski, „Myrcik” Sp. J., 41-800 Zabrze, ul. Paderewskiego 28-30		x			30.10.2004
------	----------	---	--	---	--	--	------------

157.	24164003	P.P.H.U. „JAN*M*JAN” s.c., 42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 13		x			31.01.2005
158.	24080305	Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Grzegorz Zdrzałek 43-178 Ormontowice, ul. Leśna 2	x	x			30.04.2005
159.	28010103	Zakład Mięсны Bekon ul. Prusa 2, 11-210 Sępopol	x				30.04.2005
160.	30050303	Waldi Zakład Przetwórstwa Mięсного, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Powstańców Chocieszyńskich 97	x	x	x		30.04.2005
161.	30050202	Zakład Mięсно Wędliniarzki Paweł Matysiak, 62-067 Rakoniewice Garbary 2a	x	x			31.01.2005
162.	30050212	Waldi ZPM Sp.j Rzeźnia Ptazkowi, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptazkowo 1A	x				31.10.2004
163.	30050304	ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b	x	x	x		31.01.2005
164.	30260103	Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5.	x				31.10.2004
165.	30280102	PPH ROMEX Pachela Łęgowo, Rzeźnia Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 14	x				31.01.2005
166.	30020207	Zakład Rzeźniczo Wędliniarzki 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39	x	x			31.01.2005
167.	32040306	Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E	x	x			31.01.2005
168.	32040202	ZPM Grupa „Farmer”, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard	x	x			31.01.2005
169.	32150201	Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Elżbieta i Stanisław Zimorodczy 78-400 Szczecinek Dałęcino 41A	x	x			30.04.2005
Carni fresche di volatili da cortile – Prodotti a base di carne							
170.	04010501	Zakład Przemysłu Mięсного "Dróbalex" s.c. w Rudnikach	x	x			31.01.2005
171.	10143902	F.H. "Alma" Ubój i Dzielenie Drobiu w Cieniach	x				30.04.2005
172.	12100401	PPH Drobeksan w Nowym Sączu Ubojnia Drobiu	x				31.01.2005
173.	14323901	Ejko E. Koleczyńska, J. Koleczyński w Radonicach	x				31.10.2004
174.	16064301	Ubojnia i Handel Drobiem "Ko - Ko" Sp.j. w Świerczowie	x				31.01.2005
175.	16610501	Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu	x	x			30.04.2005
176.	20110501	Spółdzielnia Producentów Drobiu "Eko-Gril" w Sokółce	x				31.10.2004
177.	24063903	„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór	x				31.10.2004
178.	24690401	Firma Produkcyjno – Handlowa Hybro sp. z o.o. w Katowicach	x				30.04.2005

179.	28070503	Zakład Drobiarski "Lech Drob" w Zalewie	x				31.10.2004
------	----------	---	---	--	--	--	------------

180.	30180601	Drop S.A. W Ostrowiu Wlkp.	x	x			31.01.2005
181.	10010501	PPHU "Kusy", Przetwórstwo Mięsne, Spółka Jawna, 97-400 Bełchatów, Korczew 6a	x	x			30.04.2005
182.	10050501	Grupa Producentów Drobiu „BOBROWNIKI" Sp. z o.o., Bobrowniki, 99-418 Bełchów	x				30.04.2005
183.	10100531	Zakłady Drobiarskie, "DROB-BOGS", Jacek Bogusławski Kaleń 5 97-320 Wolbórz	x				30.04.2005
184.	10160404	Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Mariola Tonder 97-217 Lubochnia Dabrowa 54	x				30.04.2005
185.	22053901	Ubojnia Drobiu Jerzy Piotrowski, Pępowo ul.Gdańska 118 83-330 Żukowo	x				30.04.2005
186.	22053905	A&B DROB Sp. z o. o. ul. Pod Elżbietowo 9 83-330 Żukowo	x				30.04.2005
187.	22120501	PUH – Ubojnia Drobiu, „Hubart”, Piotr i Maria Powęzka Bruskowo Wielkie 24 76-206 Słupsk 8	x	x			31.01.2005
188.	24010402	Ubojnia Drobiu „ Jolguś” 42-583 Bobrowniki , ul. Akacyjowa 203	x				30.04.2005
189.	24010401	Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierzyńskiego 2	x				31.10.2004
190.	24700401	PPH „ Szendera” S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b	x				31.10.2004
191.	28090401	Zbigniew Jaworski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HASPO	x				31.10.2004
192.	30293903	Ubojnia Drobiu Florian Merda, Kopanica „Jaromierz	x				30.04.2005
193.	30193901	Rzeźnia Drobiu Krystyna Skowrońska, Chrustowo43, Ujście	x				31.10.2004
194.	30290401	PPHU Indrol sp.j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68	x				31.10.2004
195.	30210504	Ubojnia Drobiu Krystyna Hamrol, Dębienko , Stęszew	x				31.01.2005
196.	30240501	Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg	x				30.04.2005
Depositi frigoriferi							
197.	16611101	Przedsiębiorstwo, Przemysłu Chłodniczego, „FRIGOPOL” S.A.				x	30.04.2005
198.	16611102	Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole				x	30.04.2005
199.	24121101	POLARIS, Chłodnie Śląskie Sp. z o.o., Chłodnia				x	30.04.2005

200.	14251101	Zakład Przetwórstwa Spożywczego „MAKÓW” Sp. z o. o., Chłodnia Składowa Maków, ul. Lipowa 91 26-640 Skaryszew				x	30.04.2005
------	----------	--	--	--	--	---	------------

Parte 2

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: latte		Data di conformità
			Attività dello stabilimento		
			Latte e prodotti a base di latte		
1.	02251601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Zgorzelcu	x		31.10.2004
2.	06071601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik,	x		31.01.2005
3.	06081601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie	x		31.01.2005
4.	06081602	Spółdzielnia Mleczarska "Michowianka"; Michów	x		31.01.2005
5.	06641601	Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość	x		31.01.2005
6.	10031601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łask	x		30.04.2005
7.	12051604	Spółdzielnia Mleczarska w Łuznej	x		31.10.2004
8.	12101602	Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp.j.	x		31.01.2005
9.	12631604	„MLEKTAR” S.A.	x		31.01.2005
10.	14021601	Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska w Ciechanowie	x		30.04.2005
11.	14031601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie	x		30.04.2005
12.	14091601	„Mleko” spółka z o.o. w Lipsku	x		31.01.2005
13.	14151602	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Zakład Produkcyjny Ostrołęka	x		30.04.2005
14.	16091601	„JAL” Zakład Produkcyjno Usługowy Sp.j.	x		31.10.2004
15.	24091601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie	x		31.01.2005
16.	28621604	„Olmlek” Sp. z o. o., Olsztyn	x		31.01.2005
17.	30211602	Bukowsko Grodziska SM ZP w Buku	x		30.04.2005
18.	30641601	Mleczarnia Naramowice Sp.z o.o. w Poznaniu	x		30.04.2005
19.	32091601	Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz” w Koszalinie Serownia w Bobolicach	x		30.04.2005
20.	32611601	Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz” Zakład Mleczarski w Koszalinie	x		30.04.2005

21.	04041602	Spółdzielnia Mleczarska w Listwie, 86-230 Lisewo ul. Chełmińska 48	x	30.04.2005
-----	----------	---	---	------------

22.	04141602	Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim	x	31.01.2005
23.	10081603	Łódzka Spółdzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew	x	31.04.2005
24.	10111602	Spółdzielnia Mleczarska 99-220 Wartkowice ul. Spółdzielcza 3	x	30.04.2005
25.	12071601	OSM w Limanowej Ul. Starodworska 6 Zakład produkcyjny Limanowa	x	31.03.2005
26.	12071603	OSM w Limanowej Zakład Produkcyjny Tymbark	x	30.04.2005
27.	16011603	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Brzegu Oddział Produkcyjny w Lewinie, Brzeskim ul. Marii Konopnickiej 1, 49-340 Lewin Brzeski	x	30.04.2005
28.	22011601	Zakład Produkcyjno-Handlowy "SER-MILK" J. Kazubska, S. Kazubski, Zieliń 1, 77-235 Trzebielino	x	30.04.2005
29.	22051601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja III	x	30.04.2005
30.	30631601	OSM Rawicz Zakład Produkcyjno Handlowy w Lesznie	x	31.10.2004
31.	32011601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78 – 200 Białogard, ul. Chocimska 2	x	30.04.2005
32.	32151603	Mleczarnia , Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5	x	30.04.2005
33.	3216 1601	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78 – 200 Białogard. Topialnia Serów Rąbino	x	30.04.2005
34.	06141601	Spółdzielnia Mleczarska "Kurów", 24 - 170 Kurów, ul. I-ej Armii Wojska Polskiego 66	x	30.04.2005
35.	14361601	Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska „Rolmlecz” w Radomiu, Zakład Mleczarski w Zwoleniu, ul. Puławska 88, 26-700 Zwoleń	x	30.04.2005

Parte 3

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: pesce	
			Attività dello stabilimento	
			Pesce e prodotti a base di pesce	
			Data di conformità	
1.	02251801	Firma Produkcyjno Handlowa „HELENA”	X	30.09.2004
2.	06621801	P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego	x	31.01.2005

3.	14251802	PPH „MARK” M.K. Szczęsny	x	31.10.2004
4.	22021802	R.M. Jacek Schomburg Zakład w Brusach	x	30.04.2005
5.	24091801	„SONA”, Sp. z o.o.	x	30.04.2005
6.	26611801	PPH „HORN”, Sp. z o.o.	x	31.10.2004
7.	28141802	Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w likwidacji Przetwórnia Ryb w Rusi	x	31.10.2004
8.	32161803	Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak	x	30.04.2005
9.	32161807	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”	x	31.10.2004
10.	02641801	„REX” P. P. H. i U. Przetwórnia Artykułów Spożywczych i Ryb, Roman Boniewski, ul. Łanowa 2, 52-311 Wrocław	x	30.04.2005
11.	12061804	Zakład Przetwórstwa Rybnego „KRAK – FISH”, Marek Piekara, Antoni Solecki, S.J. Poskwitów 136	x	31.01.2005
12.	22051804	Handel i Przetwórstwo Ryb „Belona”, Helena Wenta ul. Piwna 21 83-340 Sierakowice	x	30.04.2005
13.	22061801	Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg, z siedzibą w Helu Zakład w Karsinie, ul. Długa 29, 83-440 Karsin	x	30.04.2005
14.	22081811	PHU Przetwórstwo Rybne BOJA, 84-300 Lębork, ul. Majkowskiego 2	x	30.04.2005
15.	22111820	Zakład Rybny „ARPOL” 84 – 120 Władysławowo, ul. Portowa 5	x	30.04.2005
16.	22111844	Przetwórstwo Ryb oraz Handel Obwoźny Halina Szymańska 84-120 Władysławowo, ul. Róży Wiatrów 24	x	30.04.2005
17.	22141803	Przetwórnia Ryb "Kamila" Kolonia Ostrowicka 83-135 Mała Karczma	x	30.04.2005
18.	22151804	„REDRYB” mgr Helena Truskowska, 84-240 Reda, ul. Spółdzielcza 13	x	30.04.2005
19.	22151805	Firma Produkcyjno-Handlowa „MAS”, Warszkowo Młyn, 84- 106 Leśniewo	x	30.04.2005
20.	22151814	DanPol fish Sp.z o.o., ul. Robakowska 75, 84-241 Gościcino	x	30.04.2005
21.	32151801	„Rybpol” Spółka Jawna 78-422 Gwda Wielka, Strażacko	x	30.04.2005

22.	06621801	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego 22-100 Chełm ul. Rejowiecka 169	x	31.01.2005
23.	24141801	„ADMIRAL” Sp. z o.o. 43-143 Łędziny, ul. Pokoju 20	x	31.10.2004
24.	24141802	„BIG _ FISH” Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Łędziny, ul. Pokoju 5	x	31.01. 2005

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Ungheria****[notificata con il numero C(2004) 1711]****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/459/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia³², in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia³³, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) In Ungheria, ventuno stabilimenti di trasformazione del latte incontrano difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio 2004 ai pertinenti requisiti strutturali di cui all'allegato B della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte³⁴.
- (2) I suddetti stabilimenti hanno pertanto bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento ed essere quindi completamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali di cui alla direttiva 92/46/CEE.
- (3) Già in fase avanzata di ammodernamento, i ventuno stabilimenti hanno fornito garanzie sufficienti circa la disponibilità dei fondi necessari a colmare in tempi ragionevoli le lacune ancora presenti ed hanno ricevuto il parere favorevole dall'amministrazione veterinaria della Repubblica di Ungheria per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.
- (4) Per l'Ungheria, sono disponibili i ragguagli relativi alle carenze dei singoli stabilimenti.
- (5) Al fine di agevolare il passaggio dell'Ungheria dall'attuale regime a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione comunitaria in materia veterinaria, è pertanto opportuno, avendone fatto richiesta il paese, accordare ai ventuno stabilimenti un periodo transitorio, a titolo di misura transitoria eccezionale.

³² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

³³ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

³⁴ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

-
- (6) Data l'eccezionalità di questa deroga transitoria, non contemplata dai negoziati di allargamento, all'indomani dell'adozione della presente decisione, l'Ungheria non si vedrà accordare alcun'altra richiesta di misure transitorie riguardanti i requisiti strutturali per gli stabilimenti produttori di latte e di prodotti a base di latte.
- (7) Tenuto conto della fase avanzata di ammodernamento e dell'eccezionalità della misura transitoria, il periodo di transizione è limitato ad un massimo di 12 mesi e non è soggetto a proroghe.
- (8) È opportuno applicare agli stabilimenti in regime di transizione di cui alla presente decisione le stesse norme in vigore per i prodotti provenienti da stabilimenti cui è stato concesso un periodo transitorio relativo a requisiti strutturali ai sensi della procedura di cui ai pertinenti allegati dell'atto di adesione.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I requisiti strutturali di cui all'allegato B della direttiva 92/46/CEE non si applicano agli stabilimenti dell'Ungheria che figurano nell'allegato della presente decisione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 2, fino alla data indicata per ciascuno stabilimento.
2. Le norme di seguito si applicano ai prodotti provenienti dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1:
 - fino a quando gli stabilimenti elencati all'allegato della presente decisione beneficiano delle disposizioni di cui al paragrafo 1, i prodotti provenienti dai medesimi vengono commercializzati esclusivamente sul mercato nazionale ovvero destinati ad ulteriore trasformazione presso lo stabilimento di provenienza, indipendentemente dalla data di commercializzazione;
 - tali prodotti recano il bollo sanitario speciale.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti del settore del latte in regime di transizione

	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: latte		Data di conformità
			Attività dello stabilimento		
			Latte e prodotti a base di latte		
1.	01501	Chesio Kft., Véménd, Baranya	x		30.04.2005
2.	02502	Cosinus Gamma Kft. Sajtüzem, Kunszentmiklós, Bács	x		30.04.2005
3.	03503	Tejfeldolgozó és Sajtészítő Üzem, Gyomaendrőd, Békés	x		30.04.2005
4.	04504	Abaujtej Közös Vállalat tejüzeme, Forró, Borsod	x		30.04.2005
5.	05505	BOPPE Kft., Hódmezővásárhely Csongrád	x		30.04.2005
6.	05506	Ujfalusi Mihály Bio-kecsketej üzem, Csongrád	x		30.04.2005
7.	06507	Győzelem Mgsz. Sajtüzem, Lajoskomárom, Fejér	x		30.04.2005
8.	06508	Tejmix Kft., Kápolnásnyék-Pettend, Fejér	x		30.04.2005
9.	09509	Egertej kft., Eger, Heves	x		30.04.2005
10.	12510	Naszálytej Rt., Vác, Pest	x		30.04.2005
11.	12511	Dabastej kft., Dabas, Pest	x		30.04.2005
12.	12512	Csipkó Istvánné tejüzeme, Pest	x		30.04.2005
13.	13513	Drávatej kft., Barcs, Somogy	x		30.04.2005
14.	14514	Tiszatej Kft., Rakamaz, Szabolcs	x		30.04.2005
15.	14515	Farmtej Kft., Kemece, Szabolcs	x		30.04.2005
16.	15516	Jásztej Rt., Jászapáti, Jász	x		30.04.2005
17.	15517	Kuntej Rt., Tiszafüred, Jász	x		30.04.2005
18.	16518	Dámtelj Kft., Tamási, Tolna	x		30.04.2005
19.	17519	Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., Körmend, Vas	x		30.04.2005
20.	18520	Gici sajt kft., Gic, Veszprém	x		30.04.2005
21.	20521	Soma's Trade Kft., Budapest	x		30.04.2005

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che modifica l'appendice A dell'allegato VIII dell'atto di adesione del 2003 per includere nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti dei settori della carne, del latte e del pesce in Lettonia

[notificata con il numero C(2004) 1712]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/460/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia³⁵, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia³⁶, in particolare l'allegato VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera a), dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i requisiti strutturali di cui all'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche³⁷, all'allegato I della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile³⁸, agli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale³⁹, all'allegato I della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni⁴⁰, all'allegato B della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁴¹, e all'allegato della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁴² non si applicano agli stabilimenti della Lettonia elencati nell'appendice A dell'allegato VIII dell'atto di adesione fino al 31 dicembre 2006, fermo restando il rispetto di determinate condizioni.

³⁵ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

³⁶ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

³⁷ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

³⁸ GU L 55 del 8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003.

³⁹ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁴⁰ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁴¹ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁴² GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

-
- (2) In Lettonia altri dodici stabilimenti ad alta capacità per le carni, un altro stabilimento per i volatili da cortile, altri tredici stabilimenti di trasformazione del latte e altri tredici stabilimenti di trasformazione del pesce incontrano delle difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio 2004 ai requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, nell'allegato I della direttiva 71/118/CEE, negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE, nell'allegato I della direttiva 94/65/CE, nell'allegato B della direttiva 92/46/CEE e nell'allegato della direttiva 91/493/CEE.
 - (3) Di conseguenza, questi trentanove stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento così da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati nelle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 94/65/CE, 92/46/CEE e 91/493/CEE.
 - (4) I trentanove stabilimenti suddetti, che sono già in una fase avanzata di ammodernamento, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le lacune restanti in un periodo di tempo limitato ed hanno ricevuto il parere favorevole del Servizio alimentare e veterinario della Lettonia per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.
 - (5) Per la Lettonia sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.
 - (6) Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Lettonia a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità, è quindi opportuno, avendone fatto richiesta il paese, accordare a questi trentanove stabilimenti un periodo transitorio.
 - (7) Tenuto conto della fase avanzata del processo di miglioramento dei trentanove stabilimenti, il periodo transitorio deve essere limitato ad un massimo di 12 mesi.
 - (8) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti che figurano nell'allegato della presente decisione sono aggiunti all'appendice A di cui al capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 1 dell'allegato VIII dell'atto di adesione del 2003.
2. Agli stabilimenti che figurano nell'allegato si applicano le norme previste al capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera b), dell'allegato VIII dell'atto di adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti per la carne, il latte e il pesce in regime di transizione

Parte 1

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: carne			Data di conformità
			Attività dello stabilimento			
			Carni fresche, macellazione, sezionamento	Prodotti a base di carne	Carni macinate, preparazioni a base di carne	
1.	002625	Ardeks, Limited liability company, Darza street 19, Saldus, LV 3801		x	x	31.12.2004
2.	LV 07 G	Jelgavas galas kombinats, Holding company, Savienibas street 8, Jelgava, LV 3001	x	x	x	31.12.2004
3.	002029	Kompeksim Nakotne, Limited liability company, "Nakotne" Gludas parish, Jelgavas district LV 3013	x			31.12.2004
4.	LV 09 G	Lido, Limited liability company Kengaraga street 3, Riga, LV 1063		x	x	31.12.2004
5.	000054	Zalites, Farm „Zalites”, Otanku parish, Liepajas district, LV 3474	x			31.12.2004
6.	LV 33 G	Vilattrans, Sole proprietor enterprises, "Silakrogs", Ropazu parish, Rigas district, LV 2135			x	31.12.2004
7.	LV 26 G	Ruks Cesu galas kombinats, Joint Stock Company, Miera street 19, Cesis, LV 4101		x	x	31.12.2004
8.	005583	BLC Limited liability company Jurkalnes street 4, Riga, LV 1046		x	x	31.12.2004
9.	005579	Forevers, Limited liability company, Maskavas street 433, Riga, LV 1063	x	x	x	31.12.2004
10.	007226	Rubus, Limited liability company, "Bunci", Salaspils, Rigas district, LV 2219 Abelu street 4, Salaspils, Rigas district, LV 2169	x	x	x	31.12.2004
11.	001441	Savati, Limited liability company, Jurkalnes street 47a, Riga, LV 1046		x	x	31.12.2004

12.	007483	AIBI, Ltd, Inesu parish, Cesu district, LV 4123	x			31.12.2004
13.	LV 02 G	Balticovo, Joint Stock Company Iecava, Bauskas district, LV 3913	x ⁽⁴³⁾			31.12.2004

Parte 2

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: latte	Data di conformità
			Attività dello stabilimento	
			Latte e prodotti a base di latte	
1.	007490	Smiltenes piens Rauna's dairy plant, Holding company Cesu street 2a, Rauna, Cesis district, LV - 4131	x	31.12.2004
2.	005808	Rankas piens Jaunpiebalga's dairy plant, Holding company Sporta street 4, Jaunpiebalga, Cesis district, LV - 4125	x	31.12.2004
3.	LV 002P	Straupe, Milk co-operative association "Pienotava", Straupe parish, Cesis district, LV - 4152	x	31.12.2004
4.	LV 005P	Valmieras piens Rujienas pienotava, Holding company Upes street 5, Rujiena, Valmiera district, LV - 4240	x	31.12.2004
5.	000530	DK Daugava, Ltd, Serene parish, Aizkraukle district, LV - 5123	x	31.12.2004
6.	006697	Ozols Kalnu dairy plant, Ltd Briezkalni", Nigrande parish, Saldus district, LV - 3899	x	31.12.2004
7.	LV 007P	Kraslavas piens Holding company, Izvaltas street 2, Kraslava, LV - 5601	x	31.12.2004
8.	002137	Latgales piens Holding company Muitas street 3, Daugavpils, LV - 5403	x	31.12.2004
9.	LV 015P	Zemgales piens Holding company, Viestura street 14, Jelgava, LV - 3001	x	31.12.2004
10.	004344	Neretas pienotava Milk co-operative association, Dzirnavu street 6, Nereta parish, Aizkraukle district, LV - 5118	x	31.12.2004
11.	002864	Ludzas piensaimnieks Holding company Rupniecibas street 2, Ludza LV - 5701	x	31.12.2004
12.	LV 003P	Druvas partika Holding company, Kuldigas soseja 4, Saldus parish, Saldus district LV - 3862	x	31.12.2004
13.	010934	Licisi Farm, "Licisi", Cenas parish, Jelgava district, LV - 3042	x	31.12.2004

Parte 3

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: pesce	Data di conformità
			Attività dello stabilimento	
			Pesce e prodotti a base di pesce	
1.	LV 72 Z	Svani, Limited liability company "Patversme", Balozi, Rigas district, LV-2112	x	31.12.2004
2.	LV 38 Z	Roja F.C.T., Limited liability company, "Kroni", Valdemarpils parish, Talsu district, LV-3260	x	31.12.2004
3.	LV 93 Z	Kurzemes partika, Limited liability company, "Komplekss", Kandavas parish, Tukuma district, LV-3120	x	31.12.2004
4.	LV 46 Z	Ulmes, Limited liability company, Plienciems, Engures parish, Tukuma district, LV-3116	x	31.12.2004
5.	LV 04 Z	Ventspils ZKK, Joint-stock Company, Enkuru street 12, Ventspils, LV-3601	x	31.12.2004
6.	LV 48 Z	Korall Plus, Joint-stock Company, Rujienas street 31, Mazsalaca, Valmieras district, LV-4215	x	31.12.2004
7.	009432	Taimins, Limited liability company, "Reproduktors", Laucienas parish, Talsu district, LV-3285	x	31.12.2004
8.	LV 115 Z	Zila laguna, Limited liability company, Kalkunes street 2, Kalkunes parish, Daugavpils district, LV-5412	x	31.12.2004
9.	LV 64 Z	Ventspils zvejas osta, Limited liability company, Mednu street 40, Ventspils, LV-3601	x	31.12.2004
10.	LV 85 Z	Dunte Plus, Limited liability company, "Varzas", Skultes parish, Limbazu district, LV-4025	x	31.12.2004
11.	LV 60 Z	Berzciems, Limited liability company, Berzciems, Engures parish, Tukuma district, LV-3112	x	31.12.2004
12.	LV 77 Z	Alants, Sole proprietor enterprises, "Airi", Lapmezciema parish, Tukuma district, LV-3118	x	31.12.2004
13.	LV 58 Z	Zvani, Limited liability company Ezeru street 29, Talsi, LV-3201	x	31.12.2004

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2004) 1714]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/000/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente⁴⁴, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/62/CE istituisce il quadro per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente e stabilisce che devono essere definite modalità di applicazione per la presentazione delle relazioni sulla qualità dell'aria.
- (2) La direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente⁴⁵, fissa i valori limite che devono essere rispettati entro un termine prefissato.
- (3) La decisione 2001/839/CE della Commissione relativa al questionario annuale da redigere ai sensi della direttiva 96/62/CE e della direttiva 1999/30/CE⁴⁶ conteneva un modello sul quale gli Stati membri dovevano basarsi per fornire le informazioni sulla qualità dell'aria richieste ai sensi delle direttive in questione.
- (4) La direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente⁴⁷, fissa i valori limite che devono essere rispettati entro un termine prefissato. La direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria⁴⁸, fissa i valori bersaglio, gli obiettivi di lungo termine, le soglie di informazione e di allerta che comportano determinati obblighi. La comunicazione periodica di informazioni da parte degli Stati membri, in combinazione con la direttiva 96/62/CE, costituisce parte integrante delle direttive in questione ed è un elemento indispensabile per verificare il rispetto degli obblighi di cui sopra.

⁴⁴ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁴⁵ GU L 163 del 29.06.1999, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 2001/744/CE (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 35).

⁴⁶ GU L 319 del 04.12.2001, pag. 45.

⁴⁷ GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.

⁴⁸ GU L 67 del 09.03.2002, pag. 14.

-
- (5) Inoltre, per una serie di punti di cui all'articolo 11 della direttiva 96/62/CE con riferimento agli inquinanti contemplati dalle direttive 1999/30/CE, 2002/69/CE e 2002/3/CE, le informazioni devono essere trasmesse su base annua.
- (6) Ai sensi della direttiva 1999/30/CE, le disposizioni sulla presentazione delle relazioni in conformità con la direttiva 80/779/CEE del Consiglio relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione⁴⁹, con la direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera⁵⁰ e con la direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto⁵¹, sono state abrogate a decorrere dal 19 luglio 2001, sebbene i valori limite contemplati da tali direttive rimangano in vigore fino al 2005 per quanto riguarda le direttive 80/779/CEE e 82/884/CEE e fino al 2010 per quanto riguarda la direttiva 85/203/CEE. Le relazioni sul superamento dei valori limite continuano ad essere presentate conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 1999/30/CE.
- (7) Per garantire che le informazioni richieste vengano fornite nel formato corretto, è opportuno che gli Stati membri le presentino servendosi di un questionario standardizzato.
- (8) Il questionario di cui alla decisione 2001/839/CE dovrebbe essere ampliato per comprendere anche gli obblighi annui di comunicazione ai sensi delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE e, a fini di chiarezza e per consentire una migliore valutazione delle relazioni, dovrebbero esservi apportati alcuni adeguamenti correlati alla direttiva 1999/30/CE.
- (9) Per motivi di chiarezza, la direttiva 2001/839/CE dovrebbe essere sostituita.
- (10) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri si servono del questionario di cui all'allegato per la presentazione delle informazioni da fornire annualmente ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1 e 12, paragrafo 1 della direttiva 96/62/CE e delle seguenti disposizioni:

- articoli 3, paragrafi 1, 3, e 4, 4, paragrafo 1, 5, paragrafi 1, 2, 4 e 5, 6, 7, paragrafi 1, 2 e 3, e 9, paragrafo 6 della direttiva 1999/30/CE,
- articoli 3, paragrafo 1, 4, e 5, paragrafi 1, 2, 3 e 5 della direttiva 2000/69/CE e
- articoli 3, paragrafi 1 e 2, 4, paragrafi 1 e 2, 5, 9, paragrafi 1 e 3, e 10 paragrafi 1, lettera a) e 2, lettera b), della direttiva 2002/3/CE.

⁴⁹ GU L 229 del 30.08.1980, pag. 30.

⁵⁰ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15.

⁵¹ GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1.

Articolo 2

La decisione 2001/839/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

Questionario per la presentazione delle informazioni

in merito alla

direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo come pure alle direttive del Consiglio e del Parlamento europeo 2000/69/CE, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, e 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria

STATO MEMBRO:.....

INDIRIZZO DA CONTATTARE:

ANNO DI RIFERIMENTO:.....

DATA DI REDAZIONE:

Nei moduli allegati si distingue tra le voci da inserire obbligatoriamente e le voci indicate dagli Stati membri su base volontaria. Le voci facoltative appaiono in corsivo.

Molti di moduli riportati di seguito contengono un numero indefinito di righe e colonne da compilare. Nella descrizione del modulo, il numero di righe o colonne da compilare è perciò limitato a tre e una linea tratteggiata indica che il modulo può essere ampliato di quanto si renda necessario.

Oltre ai moduli, che dovranno essere compilati dagli Stati membri, sono accluse anche alcune tabelle. Le tabelle contengono dati, quali i codici fissi, che gli Stati membri non devono modificare.

Elenco dei moduli

Modulo 1	Ente di contatto e recapito
Modulo 2	Delimitazione di zone e agglomerati
Modulo 3	Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione ai sensi delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE
Modulo 4	Stazioni impiegate per la valutazione dell'ozono e del biossido di azoto e degli ossidi di azoto in relazione all'ozono
Modulo 5	Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione dei composti organici volatili raccomandati
Modulo 6	Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione di altri precursori dell'ozono
Modulo 7	Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM ₁₀ e delle PM _{2,5} e dei precursori dell'ozono: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri
Modulo 8	Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite o i valori limite più margini di tolleranza
Modulo 9	Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori bersaglio e gli obiettivi di lungo termine per l'ozono
Modulo 10	Elenco delle zone e agglomerati nei quali i livelli superano o non superano le soglie di valutazione superiori e le soglie di valutazione inferiori, e in particolare informazioni sull'applicazione di metodi di valutazione supplementari
Modulo 11	Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più il margine di tolleranza
Modulo 12	Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri
Modulo 13	Singoli casi di superamento delle soglie per l'ozono
Modulo 14	Superamento dei valori limite per l'ozono
Modulo 15	Statistiche annue relative all'ozono
Modulo 16	Concentrazioni annue medie dei precursori dell'ozono
Modulo 17	Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO ₂
Modulo 18	Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per le PM _{2,5}

Modulo 19	Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli
Modulo 20	Elenco di riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 19
Modulo 21	Superamento dei valori limite dell' SO_2 dovuto a fonti naturali
Modulo 22	Fonti naturali di SO_2 : eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri.
Modulo 23	Superamento dei valori limite delle PM_{10} dovuto a eventi naturali
Modulo 24	Superamento dei valori limite delle PM_{10} dovuto alla sabbatura invernale delle strade
Modulo 25	Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero
Modulo 26	Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE
Modulo 27	Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri

Elenco delle tabelle

Tabella 1	Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM_{10} e delle $\text{PM}_{2,5}$ e dei precursori dell'ozono: codici standard
Tabella 2	Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard
Tabella 3	Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione
Tabella 4	Fonti naturali di SO_2 : codici standard
Tabella 5	Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per le PM_{10} : codici standard

Modulo 1 Ente di contatto e recapito

<i>Nome dell'ente da contattare</i>	
<i>Recapito postale</i>	
<i>Nome della persona da contattare</i>	
<i>Numero telefonico della persona da contattare</i>	
<i>Numero di fax della persona da contattare</i>	
<i>Indirizzo e-mail della persona da contattare</i>	
<i>Eventuali chiarimenti</i>	

Nota al modulo 1:

È opportuno che lo Stato membro indichi l'ente e, se possibile, la persona da contattare a livello nazionale, così da consentire alla Commissione di ottenere i chiarimenti eventualmente necessari in merito al questionario.

Modulo 2 Delimitazione di zone ed agglomerati (articoli 5 e 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 96/62/CE)

	Zone		
Nome completo della zona			
Codice della zona			
Inquinante/i, o singoli obiettivi di protezione, relativi alla zona			
Tipo (ag/nonag)			
Area (km ²)			
Popolazione			
<i>Coppie di coordinate dei confini della zona</i>			
<i>Coppie di coordinate dei confini della zona</i>			
<i>Coppie di coordinate dei confini della zona</i>			

Note al modulo 2:

- (1) Lo Stato membro non dovrebbe indicare solo il nome della zona, ma anche un codice unico a essa relativo.

- (2) Lo Stato membro dovrebbe indicare l'inquinante (o gli inquinanti) della zona utilizzando i codici: 'S' per SO₂, 'N' per NO₂/NO_x, 'P' per le PM₁₀ e 'L' per il piombo, 'B' per il benzene, 'C' per il monossido di carbonio e 'O' per l'ozono, separati da un punto e virgola, o 'A' se nella zona sono presenti tutti gli inquinanti citati. Se le zone sono state definite separatamente per la protezione della salute, degli ecosistemi e della vegetazione, lo Stato membro dovrebbe utilizzare i seguenti codici: 'SH' per la protezione della salute dall'SO₂, 'SE' per la protezione degli ecosistemi dall'SO₂, 'NH' per la protezione della salute dal NO₂ e 'NV' per la protezione della vegetazione dai NO_x.
- (3) Si dovrebbe indicare se la zona è un agglomerato (codice: "ag") o no (codice: "nonag").
- (4) Su base volontaria, gli Stati membri possono aggiungere l'estensione dell'area e la popolazione della zona per un'ulteriore elaborazione dei dati a livello europeo.
- (5) Per un'ulteriore elaborazione dei dati, lo Stato membro dovrebbe includere l'indicazione dei confini della zona in formato standard (poligoni, impiegando le coordinate geografiche secondo la norma ISO 6709: longitudine e latitudine geografiche). Lo Stato membro deve inserire separatamente una carta delle zone (in formato elettronico o cartaceo) per facilitare la corretta interpretazione dei dati ad esse relativi. Come requisito minimo, lo Stato membro deve fornire i confini della zona nel modulo 2 o su una cartina.

Modulo 3 Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione ai sensi della direttiva 1999/30/CE (Allegato IX) e della direttiva 2000/69/CE (Allegato VII)

Codice EoI della stazione	Codice della stazione locale	Codice/i della zona	Impiego per la direttiva						Impiego per la direttiva / Codice del metodo di misurazione per le PM ₁₀ e le PM _{2,5}		Fattore o equazione di correzione impiegati		Funzione della stazione
			SO ₂	NO ₂	NO _x	Piombo	Benzene	CO	PM ₁₀	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM _{2,5}	

Note al modulo 3:

- (1) Nel modulo 3 e in altri moduli del questionario, 'codice della stazione EoI' si riferisce al codice in uso per lo scambio di dati ai sensi della decisione 97/101/CE sullo scambio di informazioni. Il 'codice locale della stazione' è il codice utilizzato nello Stato membro o nella regione.
- (2) Lo Stato membro deve identificare nella terza colonna la zona (o le zone) che si applicano all'ozono nelle quali si trova la stazione. Se più di una zona è interessata, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola.
- (3) Lo Stato membro deve utilizzare le colonne 'SO₂', 'NO₂', 'NO_x', 'Piombo', 'Benzene' e 'CO' per indicare se la misurazione è utilizzata ai sensi della direttiva 1999/30/CE o della direttiva 2000/69/CE, inserendo un segno "y" se viene utilizzata e lasciando vuota la casella se non viene utilizzata. Si ricordi che una crocetta nella casella NO_x implica che la stazione è situata in una località in cui si applicano i valori limite per la vegetazione. Se la stazione si trova nelle immediate vicinanze di fonti specifiche di piombo, come indicato nell'allegato IV della direttiva 1999/30/CE, lo Stato membro deve indicarlo con la sigla "SS" invece del segno "y".
- (4) Lo Stato membro deve utilizzare le colonne 'PM₁₀' e 'PM_{2,5}' per indicare se ci si serve della misurazione ai sensi della direttiva 1999/30/CE, specificando anche quale metodo di misurazione è stato impiegato. Quando viene usato un metodo di misurazione per effettuare la valutazione richiesta dalla direttiva, lo Stato membro dovrebbe compilare la casella con il numero di codice del metodo (cfr. nota 5); in caso contrario, la casella

dovrebbe essere lasciata vuota. Per i livelli delle PM_{2,5} non si richiede una valutazione formale conforme all'articolo 6 della direttiva 96/62/CE.

- (5) Si può indicare il codice del metodo di misurazione per le PM₁₀ o le PM_{2,5} servendosi di uno dei codici standard indicati nel questionario (cfr. tabella 1) o di un codice indicato dallo Stato membro con riferimento a un elenco separato di metodi descritti dallo Stato membro (cfr. modulo 7). La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario. Se il metodo di misurazione è stato cambiato durante l'anno, lo Stato membro deve indicare entrambi i codici in quest'ordine: prima il metodo impiegato per il periodo di tempo più lungo, poi l'altro, separati da un punto e virgola.
- (6) Quando il metodo di misurazione per le PM₁₀ o le PM_{2,5} non è il metodo di riferimento, cioè il metodo provvisorio di riferimento stabilito all'allegato IX della direttiva 1999/30/CE, lo Stato membro deve indicare il fattore di correzione impiegato per moltiplicare le concentrazioni misurate e ottenere le concentrazioni riportate nel questionario, o indicare l'equazione di correzione corrispondente. Se è stata applicata un'equazione di correzione, si può utilizzare un formato libero in cui la concentrazione misurata dovrebbe essere indicata con 'CM' e la concentrazione riportata con 'CR', impiegando preferibilmente la forma $CR = f(CM)$. Se si dimostra che i risultati del metodo impiegato sono equivalenti senza che si renda necessaria l'applicazione di una correzione, lo Stato membro deve segnalarlo indicando il valore "1" per il fattore o l'equazione di correzione.
- (7) La voce 'Funzione della stazione' indica se la stazione si trova in una località in cui sono applicabili (a) i valori limiti per la salute, il valore limite dell'SO₂ per gli ecosistemi e il valore limite del NO_x per la vegetazione (codice 'HEV'), (b) solo i valori limite per la salute e il valore limite dell'SO₂ per gli ecosistemi (codice 'HE'), (c) solo il valore limite per la salute e il valore limite del NO_x per la vegetazione (codice 'HV') o (d) solo i valori limite per la salute (codice 'H').

Modulo 4 Stazioni impiegate per la valutazione dell'ozono e del biossido di azoto e degli ossidi di azoto in relazione all'ozono (allegati III, IV e VI della direttiva 2002/3/CE)

Codice Eol della stazione	Codice della stazione locale	Codice della zona	Tipo di stazione	Impiego in relazione alla direttiva 2002/3/CE		
				O ₃	NO ₂	NO _x

Note al modulo 4:

- (1) Lo Stato membro deve indicare nella terza colonna la zona in cui si trova la stazione.
- (2) Lo Stato membro dovrebbe utilizzare le colonne 'O₃', 'NO₂' e 'NO_x' per indicare se la misurazione è utilizzata per la valutazione ai sensi della direttiva 2002/3/CE, inserendo un segno "y" se viene utilizzata e lasciando vuota la casella se non viene utilizzata. La colonna 'NO₂' indica le misurazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2002/3/CE e la colonna 'NO_x' indica le misurazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2002/3/CE.
- (3) Il 'tipo di stazione' è definito conformemente all'allegato IV della direttiva 2002/3/CE. Dovrebbero essere usati i seguenti codici: "U" per urbano, "S" per suburbano, "R" per rurale e "RB" per rurale di fondo.

Modulo 5 Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione dei composti organici volatili raccomandati (allegato VI della direttiva 2002/3/CE)

	Stazioni
--	----------

Codice EoI della stazione			
<i>Codice della stazione locale</i>			
Codice della zona applicabile all'ozono			
Etano			
Etilene			
Acetilene			
Propano			
Propene			
n-Butano			
i-Butano			
1-Butene			
trans-2-Butene			
cis-2-Butene			
1,3-butadiene			
n-Pentano			
i-Pentano			
1-Pentene			
2-Pentene			
Isoprene			
n-Esano			
i-Esano			
n-Eptano			
n-Ottano			
i-Ottano			
Benzene			
Toluene			
Etilbenzene			
m+p-Xylene			

o-Xylene			
1,2,4-Trimetilbenzene			
1,2,3-Trimetilbenzene			
1,3,5-Trimetilbenzene			
Formaldeide			
Idrocarburi totali diversi dal metano			

Note al modulo 5:

- (1) Nel modulo 5 gli Stati membri dovrebbero indicare per ciascuna stazione e per ciascuna sostanza valutata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2002/3/CE il metodo di misurazione mediante uno dei codici standard di cui al presente questionario (cfr. tabella 1) o un codice definito dagli Stati membri (modulo 7).
- (2) Mentre gli obblighi di comunicazione in relazione ai precursori dell'ozono devono includere "adeguati composti organici volatili", l'elenco presentato nel modulo 5 costituisce solo una raccomandazione conformemente all'allegato VI della direttiva 2002/3/CE.

Modulo 6 Stazioni e metodi di misurazione impiegati per la valutazione di altri precursori dell'ozono (allegato VI della direttiva 2002/3/CE)

	Stazioni		
Codice EoI della stazione			
<i>Codice della stazione locale</i>			
Codice della zona applicabile all'ozono			

Nota al modulo 6:

Nella colonna più a sinistra del modulo 6, gli Stati membri dovrebbero indicare i precursori dell'ozono valutati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2002/3/CE diversi da quelli indicati nel modulo 5. Nel modulo 6 gli Stati membri dovrebbero indicare per ciascuna stazione e per ciascuna sostanza valutata il metodo di misurazione mediante uno dei codici standard di cui al presente questionario (cfr. tabella 1) o un codice definito dagli Stati membri (modulo 7). La nota 2) del modulo 5 si applica quindi al modulo 6.

Tabella 1 Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM_{10} e delle $PM_{2,5}$ e dei precursori dell'ozono: codici standard¹⁾

<i>Codice del metodo</i>	<i>Descrizione</i>
M1	PM_{10} o $PM_{2,5}$: Beta-assorbimento
M2	PM_{10} o $PM_{2,5}$: Gravimetria per PM_{10} e/o $PM_{2,5}$ – misurazione continua

<i>M2dxxx</i>	<i>PM₁₀ o PM_{2,5}: Gravimetria per PM₁₀ e/o PM_{2,5} – misurazione a campione; dove xxx è il numero dei giorni misurati. Esempio: il campionamento casuale su 180 giorni dell'anno è indicato da M2d180.</i>
<i>M3</i>	<i>PM₁₀ o PM_{2,5}: Microbilancia a oscillazione per PM₁₀ e/o PM_{2,5}</i>
<i>M4</i>	<i>Somma forfettaria NMHC: monitoraggio automatico, semicontinuo, NMHC calcolati a partire dagli HC totali meno il metano; FID</i>
<i>M5</i>	<i>Somma forfettaria NMHC: monitoraggio automatico, semicontinuo, dopo separazione cromatografica degli NMHC dal metano; FID</i>
<i>M6</i>	<i>COV individuali: campionamento automatico e analisi online; preconcentrazione criogenica del campione, rilevamento GC/FID (MS)</i>
<i>M7</i>	<i>COV individuali: campionamento completo di aria in contenitore; analisi offline mediante GC/FID (MS)</i>
<i>M8</i>	<i>COV individuali: campionamento attivo su assorbente solido; analisi offline mediante GC/FID (MS) dopo desorbimento termico o mediante solvente</i>
<i>M9</i>	<i>COV individuali: campionamento diffuso su assorbente solido; analisi offline mediante GC/FID (MS) dopo desorbimento termico o mediante solvente</i>
<i>M10 sottocodice²⁾</i>	<i>Formaldeide: campionamento con DNPH; analisi offline degli idrazoni mediante HPLC con rilevamento a UV (360 nm).</i>
<i>M11 sottocodice²⁾</i>	<i>Formaldeide: campionamento con HMP; analisi offline dell'oxazolidine mediante GC-NPD</i>
<i>M12 sottocodice²⁾</i>	<i>Formaldeide: campionamento con bisolfito e acido cromotropico; analisi offline mediante spettrometria (580 nm).</i>

¹⁾ DNPH: Dinitrofenilidrazina; FID: Rivelatore a ionizzazione di fiamma GC: Gas cromatografia; HC: Idrocarburi; HMP: Idrossi-metilpiperidina; HPLC: Cromatografia liquida ad alta pressione; MS: Spettrometro di massa NMHC: Idrocarburi diversi dal metano; NPD: Azoto fosforo rivelatore; UV: Ultravioletti; COV: Composti organici volatili.

²⁾ Per il campionamento con impinger: utilizzare il sottocodice 'IM'; campionamento attivo su sorbenti: sottocodice 'AS'; campionamento diffuso: sottocodice 'DI'. Esempio: 'M10AS'.

Modulo 7 Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione delle PM₁₀, delle PM_{2,5} e dei precursori dell'ozono: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri (allegato IX della direttiva 1999/30/CE e allegato VI della direttiva 2002/3/CE)

<i>Codice del metodo</i>	<i>Descrizione</i>

- Modulo 8c Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per le PM₁₀

Codice della zona	VL (media giornaliera) Fase 1			VL (media annua) Fase 1			VL (media giornaliera) Fase 2		VL (media annua) Fase 2		
	>LV + MOT	≤LV + MOT; >LV	≤LV	>LV + MOT	≤LV + MOT; >LV	≤LV	>LV	≤LV	>LV + MOT	≤LV + MOT; >LV	≤LV

- Modulo 8d Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per il piombo

Codice della zona	LV			
	>LV + MOT	≤LV + MOT; >LV	≤LV	SS

- Modulo 8e Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per il benzene

Codice della zona	LV			
	>LV + MOT	≤LV + MOT; >LV	≤LV	Art 3(2)

- Modulo 8f Elenco delle zone in relazione ai valori limite per il monossido di carbonio

Codice della zona	LV		
	>LV + MOT	≤LV + MOT; >LV	≤LV

Note al modulo 8:

(1) I titoli delle colonne hanno il significato seguente:

>VL + MOT superiore al valore limite più margine di tolleranza

≤VL + MOT; >VL: inferiore o pari al valore limite più margine di tolleranza, ma superiore al valore limite

≤VL: inferiore o pari al valore limite;

>VL: superiore al valore limite;

FS: dovuto a fonti specifiche, cfr. nota 7.

Art 3(2) periodo di proroga concesso, cfr. nota 8.

(2) '>VL + MOT' dovrebbe essere letto come '>VL' quando il margine di tolleranza è sceso a 0%. In questo caso la colonna intitolata '≤LV + MOT; >VL' non dovrebbe essere usata.

(3) Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con "y".

(4) Se un superamento risulta esclusivamente dai calcoli del modello, indicare con "m" invece che con "y".

(5) Per le soglie relative agli ecosistemi e alla vegetazione, riempire la casella solo in caso di superamento verificatosi nelle zone in cui sono applicabili i valori limite. Per le zone in cui non esistono aree in cui si applicano questi valori limite, nella colonna '≤LV' si deve apporre una 'n'.

(6) Per media invernale si intende il periodo che va dal 1° ottobre dell'anno che precede l'anno di riferimento al 31 marzo dell'anno di riferimento.

(7) Se la situazione di superamento indicata nel modulo 8d è dovuta unicamente al superamento verificatosi in un'area situata nelle immediate vicinanze di fonti specifiche definite come tali in conformità all'allegato IV della direttiva 1999/30/CE, lo Stato membro deve segnalarlo inserendo un segno "y" nella casella contrassegnata "FS".

(8) Nel modulo 8e, 'VL' si riferisce ai valori limite specificati nell'allegato I della direttiva 2000/69/CE. Nel caso delle zone per le quali la Commissione ha concesso un periodo di proroga per il benzene in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2000/69/CE, lo Stato membro deve inserire un segno "y" nella casella contrassegnata 'Art 3(2)'.

Modulo 9 Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori bersaglio o gli obiettivi di lungo termine per l'ozono (allegato I della direttiva 2002/3/CE)

Codice della zona	Soglie per la salute			Soglie per la vegetazione		
	>TV	≤TV; >LTO	≤LTO	>TV	≤TV; >LTO	≤LTO

Note al modulo 9:

I titoli delle colonne hanno il significato seguente:

>VB: al di sopra dei valori bersaglio per l'ozono;

≤VB; >OLT: pari o inferiore al valore bersaglio ma al di sopra dell'obiettivo di lungo termine per l'ozono;

≤OLT: pari o inferiore all'obiettivo di lungo termine per l'ozono.

- 1) Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con "y".
- 2) Se un superamento risulta esclusivamente dai calcoli del modello, indicare con "m" invece che con "y".
- 3) La situazione deve essere valutata ogni 3 anni per i valori bersaglio per la salute e ogni 5 anni per i valori bersaglio per la vegetazione.

- Modulo 10c Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per le PM₁₀

<i>Codice della zona</i>	<i>SVS e SVI (media giornaliera)</i>			<i>SVS e SVI (media annua)</i>			<i>VS</i>
	<i>>SVS</i>	<i>≤SVS; >SVI</i>	<i>≤SVI</i>	<i>>SVS</i>	<i>≤SVS; >SVI</i>	<i>≤SVI</i>	

- Modulo 10d Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il piombo

<i>Codice della zona</i>	<i>SVS e SVI</i>			<i>VS</i>
	<i>>SVS</i>	<i>≤SVS; >SVI</i>	<i>≤SVI</i>	

- Modulo 10e Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il benzene

<i>Codice della zona</i>	<i>SVS e SVI</i>			VS
	<i>>SVS</i>	<i>≤SVS; >SVI</i>	<i>≤SVI</i>	

- Form 10f List of zones in relation to assessment threshold exceedences and supplementary assessment for carbon monoxide

<i>Codice della zona</i>	<i>SVS e SVI</i>			VS
	<i>>SVS</i>	<i>≤SVS; >SVI</i>	<i>≤SVI</i>	

- Modulo 10g Elenco delle zone in relazione alla valutazione supplementare per l'ozono

<i>Codice della zona</i>	<i>VS</i>

Note al modulo 10:

(1) I titoli delle colonne hanno il significato seguente:

>SVS superiore alla soglia di valutazione superiore

≤SVS; >SVI: inferiore o pari alla soglia di valutazione superiore, ma superiore alla soglia di valutazione inferiore

≤SVI inferiore o pari alla soglia di valutazione inferiore;

VS: valutazione supplementare, cfr. nota 6.

(2) Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con "y".

(3) Se un superamento risulta esclusivamente dai calcoli del modello, indicare con "m" invece che con "y".

(4) Per le soglie relative agli ecosistemi, riempire la casella solo in caso di superamento verificatosi nelle zone in cui sono applicabili i valori limite pertinenti.

(5) Il superamento della SVS e della SVI viene giudicato sulla base dell'anno di riferimento e dei quattro anni precedenti, secondo i requisiti dell'allegato V(II) della direttiva 1999/30/CE e dell'allegato III(II) della direttiva 2000/69/CE.

(6) Lo Stato membro deve indicare nella colonna "VS" se le informazioni provenienti dalle stazioni fisse di misurazione siano state completate con dati di altre fonti, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 1999/30/CE, all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2000/69/CE e all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2002/3/CE.

Modulo 11 Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più il margine di tolleranza (MDT) (articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punti (i) e (ii) della direttiva 96/62/CE, allegati I, II, IV e V della direttiva 1999/30/CE e allegati I e II della direttiva 2000/69/CE)

Modulo 11a Superamento del valore limite per l'SO₂ più MDT per la salute (media oraria)

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Mese	Giorno del mese	Ora	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

- Modulo 11b Superamento del valore limite per l'SO₂ per la salute (media giornaliera)

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Mese	Giorno del mese	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

- Modulo 11c Superamento del valore limite per l'SO₂ per gli ecosistemi (media annua)

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

- Modulo 11d Superamento del valore limite per l'SO₂ per gli ecosistemi (media invernale)

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

- Modulo 11e Superamento del valore limite per l'NO₂ più MDT per la salute (media oraria)

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Mese	Giorno del mese	Ora	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

- Modulo 11f Superamento del valore limite per NO₂ più MDT per la salute (media annua)

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Livello ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Codice/i dei motivi

- Modulo 11g Superamento del valore limite per NO_x per la vegetazione

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Livello ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Codice/i dei motivi

- Modulo 11h Superamento del valore limite per le PM₁₀ più MDT (fase 1; media giornaliera)

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Mese	Giorno del mese	Livello ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Codice/i dei motivi

--	--	--	--	--	--

- Modulo 11i Superamento del valore limite per le PM₁₀ più MDT (fase 1; media annua)

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

- Modulo 11j Superamento del valore limite per il piombo più MDT

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

- Modulo 11k Superamento del valore limite per il benzene più MDT

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi	Articolo 3, paragrafo 2

- Modulo 11I Superamento del valore limite per il monossido di carbonio più MDT

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Mese	Giorno del mese	Livello ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Codice/i dei motivi

Note al modulo 11:

- (1) È fortemente consigliato, anche se non obbligatorio, indicare la stazione EoI con il codice della stazione nell'apposita casella.
- (2) L'espressione 'valore limite più MDT' dovrebbe essere intesa come 'valore limite' quando il margine di tolleranza scende allo 0%.
- (3) 'Mese' e 'giorno del mese' dovrebbero essere indicati con i rispettivi numeri (1-12 e 1-31). L'ora dovrebbe essere indicata come '1' per l'ora compresa tra le 00:00h e le 00:01h ecc.
- (4) Si riportano tutti i casi di superamento del valore limite più il margine di tolleranza registrato in una stazione, se il numero totale dei casi oltrepassa quello consentito. Se il totale dei casi di superamento registrato in una stazione è inferiore o pari a quello consentito, non si indica alcun superamento.
- (5) Si può segnalare il motivo del superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 2) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di motivi fornito dallo Stato membro (modulo 12). Se più di una zona è interessata, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola. La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario.
- (6) Nel caso delle zone per le quali la Commissione ha concesso un periodo di proroga, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2000/69/CE, lo Stato membro dovrebbe inserire un segno "y" nella casella contrassegnata da 'Articolo 3, paragrafo 2'.
- (7) Se non sono stati riscontrati casi di superamento oltre al numero di quelli consentiti, lo Stato membro è invitato ad apporre la dicitura 'nessun superamento' nella casella di sinistra della prima riga.

Tabella 2 Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard.

<i>Codice del motivo</i>	<i>Descrizione</i>
<i>S1</i>	<i>Centro urbano con alta densità di traffico</i>
<i>S2</i>	<i>Vicinanza a una arteria di grande traffico</i>
<i>S3</i>	<i>Industrie locali, in particolare generazione di energia</i>
<i>S4</i>	<i>Attività di estrazione mineraria</i>
<i>S5</i>	<i>Riscaldamento domestico</i>
<i>S6</i>	<i>Emissioni da fonti industriali</i>
<i>S7</i>	<i>Emissioni da fonti non industriali</i>
<i>S8</i>	<i>Fonte(i) o evento(i) di origine naturale</i>
<i>S9</i>	<i>Spargimento invernale di sabbia sulle strade</i>
<i>S10</i>	<i>Inquinamento atmosferico proveniente da fonti esterne rispetto allo Stato membro</i>
<i>S11</i>	<i>Distributore di benzina locale</i>
<i>S12</i>	<i>Parcheggio</i>
<i>S13</i>	<i>Deposito di benzene</i>

- Modulo 13b Superamento della soglia di allerta per l'ozono

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Mese	Giorno del mese	Concentrazione media oraria massima di ozono ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) nel periodo di superamento	Codice/i dei motivi	Momento di inizio del periodo di superamento	Numero totale di ore di superamento	Concentrazione oraria di NO_2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) nel periodo di massima concentrazione

- Modulo 13c Superamento dell'obiettivo di lungo termine dell'ozono per la protezione della salute

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Mese	Giorno del mese	Concentrazione media massima giornaliera su un periodo di 8 ore ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Codice/i dei motivi

Note al modulo 13:

- (1) Per il 'Codice(i) dei motivi' cfr. la nota 5 al modulo 11.
- (2) 13a e 13b: un periodo di superamento è un periodo continuo o un singolo giorno di calendario durante il quale la soglia è stata continuamente superata. Un periodo non può comprendere più ore di un singolo giorno di calendario. Se in un giorno di calendario si verifica più di un periodo di superamento, ciascun periodo deve essere indicato separatamente.
- (3) La disposizione che impone di comunicare le misurazioni dei valori di NO_2 è limitata a un minimo del 50 % dei punti di campionamento di O_3 (articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2002/3/CE)

Modulo 14 Superamento dei valori bersaglio per l'ozono (articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e allegato III della direttiva 2002/3/CE)**- Modulo 14a Stazioni nelle quali sono stati superati i valori bersaglio dell'ozono per la salute umana**

Codice della zona	Codice EoI della stazione	Numero di giorni di superamento per anno civile (media su tre anni)	Qualora non sia stata utilizzata una serie consecutiva di dati relativi a tre anni: anno o anni civili presi in considerazione

- Modulo 14b Stazioni nelle quali sono stati superati i valori bersaglio dell'ozono per la vegetazione

Codice della zona	Codice EoI della stazione	AOT40 (maggio-luglio) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) media su 5 anni	Qualora non sia stata utilizzata una serie consecutiva di dati relativi a 5 anni: anno o anni civili presi in considerazione (almeno 3 anni)

Note al modulo 14:

- (1) I dati dovrebbero essere coerenti con le disposizioni dell'allegato I(II), note a pie' di pagina b e c della direttiva 2002/3/CE. Se non è stato possibile determinare le medie su tre e cinque anni sulla base di una serie di dati annuali organici e consecutivi, ciascun anno preso in considerazione ai fini del calcolo dovrebbe essere indicato nella colonna più a destra, separato con un punto e virgola dagli altri anni.
- (2) Modulo 14a: Si riportano tutti i casi di superamento del valore bersaglio registrati in una stazione, se il numero totale dei casi oltrepassa quello consentito. Se il totale dei casi di superamento registrato in una stazione è inferiore o pari a quello consentito, non si indica alcun superamento.

Modulo 15 Statistiche annue relative all'ozono (articolo 10, paragrafo 2, lettera b e allegato III della direttiva 2002/3/CE)

Codice della zona	Codice EoI della stazione	AOT40 per la protezione della vegetazione ($\mu\text{g}/\text{m}^3\cdot\text{h}$)		AOT40 per la protezione delle foreste ($\mu\text{g}/\text{m}^3\cdot\text{h}$)		Media annua
		Valore	Numero di dati validi	Valore	Numero di dati validi	

Nota al modulo 15:

Il numero di dati validi per AOT40 si riferisce ai dati orari disponibili nel periodo interessato (per la protezione della vegetazione tra le 8:00 e le 20:00 da maggio a luglio, massimo 1104 ore; per la protezione delle foreste tra le 8:00 e le 20:00 da aprile a settembre, massimo 2196 ore).

Modulo 16 Concentrazioni annue medie dei precursori dell'ozono (articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e allegato VI della direttiva 2002/3/CE)**Modulo 16a Concentrazioni medie annue dei composti organici volatili raccomandati**

	Stazioni		
Codice EoI della stazione			
Etano			
Etilene			
Acetilene			
Propano			
Propilene			
n-butano			
i-butano			
1-butene			
trans-2-butene			
cis-2-butene			
1.3-butadiene			
n-pentano			
i-pentano			
1-Pentene			
2-Pentene			
Isoprene			
n-esano			
i-esano			
n-Eptano			
n-ottano			
i-ottano			
Benzene			
Toluene			

Etilbenzene			
m+p-xilene			
o-xilene			
1,2,4-Trimetilbenzene			
1,2,3-Trimetilbenzene			
1,3,5-Trimetilbenzene			
Formaldeide			
Idrocarburi totali escluso il metano			

- Modulo 16b Concentrazioni annue medie di altri precursori dell'ozono

	Stazioni		
Codice EoI della stazione			

Note al modulo 16:

- (1) Nella prima riga del modulo 16a lo Stato membro dovrebbe indicare i codici della stazione EoI e nelle righe successive le concentrazioni medie annue dei precursori dell'ozono valutati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2002/3/CE.
- (2) Per i precursori dell'ozono diversi da quelli indicati nel modulo 16a e valutati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2002/3/CE, lo Stato membro dovrebbe compilare il modulo 16b seguendo la struttura del modulo 16a, indicando queste altre sostanze nella prima colonna.
- (3) Mentre gli obblighi di comunicazione in relazione ai precursori dell'ozono devono includere "adeguati composti organici volatili", l'elenco presentato nel modulo 16a costituisce solo una raccomandazione conformemente all'allegato VI della direttiva 2002/3/CE.
- (4) Le concentrazioni che sono state comunicate in ottemperanza alla decisione 97/101/CE sullo scambio di informazioni non dovrebbero essere indicate nel modulo 16.

Modulo 17 Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO₂ (articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 1999/30/CE)

Codice <i>EoI</i> della stazione	Numero di concentrazioni su dieci minuti che hanno oltrepassato 500 µ (g/m ³)	Numero di giorni dell'anno solare in cui si sono verificate tali concentrazioni	Numero di giorni di cui alla colonna precedente, nei quali la concentrazione oraria di biossido di zolfo ha contemporaneamente superato 350 µg/m ³	Concentrazione massima registrata sui dieci minuti (µg/m ³)	Data in cui si è verificata la concentrazione massima	
					Mese	Giorno del mese

Nota al modulo 17:

Non è necessario compilare il modulo se lo Stato membro non è in grado di registrare i dati sulla concentrazione di biossido di zolfo sui dieci minuti.

Modulo 18 Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per le PM_{2,5} (articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 1999/30/CE)

Codice <i>EoI</i> della stazione	Media aritmetica (µg/m ³)	Mediana (µg/m ³)	98° percentile (µg/m ³)	Concentrazione massima (µg/m ³)

Modulo 19 Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli (articolo 7, paragrafo 3 e allegato VIII (II) della direttiva 1999/30/CE, articolo 5, paragrafo 3 e allegato VI(II) della direttiva 2000/69/CE e articolo 9, paragrafo 1 e allegato VII(II) della direttiva 2002/3/CE)

- Modulo 19a Risultati tabulati della valutazione supplementare per l'SO₂ e metodi impiegati per conseguirli

Codice della zona	Superiore al VL per la salute (media oraria)				Superiore al VL per la salute (media giornaliera)				Superiore al VL per gli ecosistem (media annua)i				Superiore al VL per gli ecosistem i(media invernale)			
	Superficie		Popolazione esposta		Superficie		Popolazione esposta		Superficie		Superficie esposta dell'ecosistema		Superficie		Superficie esposta dell'ecosistema	
	km ²	Metodologia	Numero	Metodologia	km ²	Metodologia	Numero	Metodologia	km ²	Metodologia	km ²	Metodologia	km ²	Metodologia	km ²	Metodologia

- Modulo 19b Risultati tabulati della valutazione supplementare per NO₂/NO_x e metodi impiegati per conseguirli

Codice della zona	Superiore al VL per la salute (media oraria)	Superiore al VL per la salute (media annua)	Superiore al VL per la vegetazione

	Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Superficie di vegetazione esposta	
	km ²	Metodologia	km	Metodologia	Numero	Metodologia	km ²	Metodologia	km	Metodologia	Numero	Metodologia	km ²	Metodologia	km ²	Metodologia

- Modulo 19c.1 Risultati tabulati della valutazione supplementare per le PM₁₀ e metodi impiegati per conseguirli (fase 1)

Codice della zona	Superiore al VL (media giornaliera)						Superiore al VL (media annua)					
	Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta	
	km ²	Metodologia	km	Metodologia	Numero	Metodologia	km ²	Metodologia	km	Metodologia	Numero	Metodologia

- Modulo 19c.2 Risultati tabulati della valutazione supplementare per le PM₁₀ e metodi impiegati per conseguirli (fase 2)

- Modulo 19d Risultati tabulati della valutazione supplementare per il piombo e metodi impiegati per conseguirli

<i>Codice della zona</i>	<i>Superiore al VL</i>					
	<i>Superficie</i>		<i>Lunghezza della strada</i>		<i>Popolazione esposta</i>	
	<i>km²</i>	<i>Metodologia</i>	<i>km</i>	<i>Metodologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Metodologia</i>

- Modulo 19e Risultati tabulati della valutazione supplementare per il benzene e metodi impiegati per conseguirli

<i>Codice della zona</i>	<i>Superiore al VL</i>					
	<i>Superficie</i>		<i>Lunghezza della strada</i>		<i>Popolazione esposta</i>	
	<i>km²</i>	<i>Metodologia</i>	<i>km</i>	<i>Metodologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Metodologia</i>

Note al modulo 19:

- (1) 'Metodologia' è un codice indicato dallo Stato membro che rinvia a un elenco separato di riferimenti (modulo 20) a pubblicazioni o relazioni in cui viene documentato il metodo supplementare. Il modulo 20 fa parte della relazione alla Commissione; non devono invece essere inviate alla Commissione le pubblicazioni e relazioni a cui si fa riferimento.
- (2) Al modulo 19 si possono accludere cartine indicanti la distribuzione delle concentrazioni. Si raccomanda allo Stato membro di compilare se possibile cartine che indichino la distribuzione delle concentrazioni in ciascuna zona e agglomerato. Relativamente alle concentrazioni, si raccomanda di fornire isolinee dei parametri impiegati per esprimere le soglie di qualità dell'aria (cfr. tabella 3), servendosi di isolinee a intervalli del 10% della soglia.
- (3) Le informazioni dovrebbero fare riferimento al pertinente periodo su cui è calcolata la media per gli obiettivi di lungo termine (1 anno), i valori bersaglio per la salute (3 anni) e i valori bersaglio per la vegetazione (5 anni).

Tabella 3 Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione

<i>Inquinante</i>	<i>Parametri</i>
<i>SO₂</i>	<i>99,7° percentile delle medie orarie; 98,9° percentile delle medie giornaliere; media annua; media invernale</i>
<i>NO₂</i>	<i>99,8° percentile delle medie orarie</i>
<i>NO₂/NO_x</i>	<i>Media annua</i>
<i>PM₁₀</i>	<i>90,1° percentile delle medie giornaliere (fase 1); 97,8° percentile delle medie giornaliere (fase 2);</i>
<i>PM₁₀ e PM_{2,5}</i>	<i>Media annua</i>
<i>Piombo:</i>	<i>Media annua</i>
<i>Benzene</i>	<i>Media annua</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>Media massima giornaliera calcolata su 8 ore</i>
<i>Ozono</i>	<i>92,9° percentile delle medie giornaliere calcolate su 8 ore nel corso degli ultimi 3 anni; media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'anno di riferimento; AOT40 (da maggio a giugno) – media sugli ultimi 5 anni</i>

Modulo 20 Elenco dei riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 19 (articolo 7, paragrafo 3 e allegato VIII(II) della direttiva 1999/30/CE)

<i>Metodologia</i>	<i>Riferimento completo</i>

Modulo 21 Superamento dei valori limite di SO₂ dovuto alla sabbatura invernale delle strade (articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 1999/30/CE)

- Modulo 21a Valore limite per l'SO₂ per la salute (media oraria)

<i>Zona</i>	<i>Codice EoI della stazione</i>	<i>Numero di casi di superamento registrati</i>	<i>Codice/i delle fonti naturali</i>	<i>Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale</i>	<i>Riferimento alla motivazione</i>

- Modulo 21b Valore limite per l'SO₂ per la salute (media giornaliera)

<i>Zona</i>	<i>Codice EoI della stazione</i>	<i>Numero di casi di superamento registrati</i>	<i>Codice/i delle fonti naturali</i>	<i>Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale</i>	<i>Riferimento alla motivazione</i>

- Modulo 21c Valore limite per l'SO₂ per gli ecosistemi (media annua)

Zona	Codice EoI della stazione	Concentrazione media annuale	Codice/i delle fonti naturali	Numero annuo stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

- Modulo 21d Valore limite per l'SO₂ per gli ecosistemi (media invernale)

Zona	Codice EoI della stazione	Concentrazione media invernale	Codice/i delle fonti naturali	Numero annuo stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

Nota al modulo 21:

Si può segnalare la fonte naturale che ha causato il superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 4) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di fonti naturali fornito dallo Stato membro (modulo 22).

Tabella 4 Fonti naturali di SO₂: codici standard

Codice/i delle fonti naturali	Descrizione
A1	Vulcanismo nello Stato membro
A2	Vulcanismo al di fuori dello Stato membro
B	Zone umide litoranee.
C1	Incendi di origine naturale nello Stato membro
C2	Incendi di origine naturale al di fuori dello Stato membro

Modulo 22 Fonti naturali di SO₂: eventuali codici supplementari indicati dagli Stati membri (articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 1999/30/CE)

<i>Codice/i delle fonti naturali</i>	<i>Descrizione</i>

Modulo 23 Superamento dei valori limite delle PM₁₀ dovuto a eventi naturali(Articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 1999/30/CE)

- Modulo 23a Contributo degli eventi naturali al superamento del valore limite per le PM₁₀ (fase 1; media giornaliera)

<i>Zona</i>	<i>Codice EoI della stazione</i>	<i>Numero di casi di superamento registrati</i>	<i>Codice/i delle fonti naturali</i>	<i>Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale</i>	<i>Riferimento alla motivazione</i>

- Modulo 23b Contributo degli eventi naturali al superamento del valore limite per le PM₁₀ (fase 1; media annua)

<i>Zona</i>	<i>Codice EoI della stazione</i>	<i>Concentrazione media annuale</i>	<i>Codice/i delle fonti naturali</i>	<i>Numero annuo stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale</i>	<i>Riferimento alla motivazione</i>

Nota al modulo 23:

Si può indicare l'evento naturale per mezzo di uno o più dei codici standard forniti dal questionario (cfr. tabella 5)

Tabella 5 Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per le PM₁₀: codici standard

<i>Codice/i degli eventi naturali</i>	<i>Descrizione</i>
<i>A1</i>	<i>Eruzione vulcanica nello Stato membro</i>
<i>A2</i>	<i>Eruzione vulcanica al di fuori dello Stato membro</i>
<i>B1</i>	<i>Attività sismica nello Stato membro</i>
<i>B2</i>	<i>Attività sismica al di fuori dello Stato membro</i>
<i>C1</i>	<i>Attività geotermica nello Stato membro</i>
<i>C2</i>	<i>Attività geotermica al di fuori dello Stato membro</i>
<i>D1</i>	<i>Incendi spontanei nello Stato membro</i>
<i>D2</i>	<i>Incendi spontanei al di fuori dello Stato membro</i>
<i>E1</i>	<i>Tempeste di vento nello Stato membro</i>
<i>E2</i>	<i>Tempeste di vento al di fuori dello Stato membro</i>
<i>F1</i>	<i>Risospensione atmosferica nello Stato membro</i>
<i>F2</i>	<i>Risospensione atmosferica al di fuori dello Stato membro</i>
<i>G1</i>	<i>Trasporto di particelle naturali dalle regioni secche nello Stato membro</i>
<i>G2</i>	<i>Trasporto di particelle naturali dalle regioni secche al di fuori dello Stato membro</i>

Modulo 24 Superamento dei valori limite delle PM₁₀ dovuto alla sabbatura invernale delle strade(Articolo 5, paragrafo 5 della direttiva 1999/30/CE)

- Modulo 24a Contributo della sabbatura invernale al superamento del valore limite per le PM₁₀ (fase 1; media giornaliera)

Zona	Codice EoI della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo della sabbatura invernale	Riferimento alla motivazione

- Modulo 24b Contributo della sabbatura invernale al superamento del valore limite per le PM₁₀ (fase 1; media annua)

Zona	Codice EoI della stazione	Media annua	Concentrazione media annua stimata dopo la sottrazione del contributo della sabbatura invernale	Riferimento alla motivazione

Modulo 25 Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero (articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 96/62/CE)

- Modulo 25a Informazioni generali

Lo Stato membro ha consultato altri Stati membri su fenomeni di notevole inquinamento atmosferico proveniente da altri Stati membri? Si prega di indicare con "y" la risposta affermativa e con "n" la risposta negativa:	(y o n)
---	---------

- Modulo 25b Dettagli per Stato membro

In caso affermativo, si prega di specificare:	AT	BE	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	SE	SK	SI	UK
– indicare lo Stato membro o il paese																									
- indicare se il verbale delle consultazioni è stato accluso alla relazione																									
– indicare se il verbale delle consultazioni è stato accluso alla relazione																									

Nota al modulo 25b:

Completare solo in caso di risposta affermativa, utilizzando "y".

Modulo 26 Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE da segnalare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 1999/30/CE

Inquinante	Valore limite superato	Metodo di monitoraggio impiegato	Codice Eol della stazione	Livello misurato ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Codice/i dei motivi	Misure prese

Note al modulo 26:

- (1) Il valore numerico del valore limite superato dovrebbe essere indicato nella seconda colonna.
- (2) Per l' SO_2 e le particelle in sospensione si dovrebbe indicare se è stato utilizzato il metodo dei fumi neri o il metodo gravimetrico.
- (3) È vivamente raccomandato, anche se non obbligatorio, indicare la stazione.
- (4) Si può segnalare il motivo del superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente questionario (tabella 5) o di uno dei codici indicati dallo Stato membro in un elenco separato di motivi fornito dallo Stato membro (modulo 27). Se più di una zona è interessata, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola. La descrizione dello Stato membro può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al questionario.

Modulo 27 Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari che devono essere indicati dagli Stati membri (articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 1999/30/CE)

Codice del motivo	Descrizione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che modifica l'appendice A dell'allegato X all'atto di adesione del 2003 al fine di includere nell'elenco degli stabilimenti in fase di transizione alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni in Ungheria****[notificata con il numero C(2004) 1715]****(Testo rilevante ai fini del SEE
(22204/462/CE))**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia⁵², in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia⁵³, in particolare l'allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di adesione prevede all'allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1, lettera a), che i requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche⁵⁴ non si applicano fino al 31 dicembre 2006 agli stabilimenti dell'Ungheria elencati nell'appendice A dell'allegato X all'atto di adesione, fatte salve talune condizioni.
- (2) In Ungheria, quindici altri stabilimenti ad alta capacità per le carni incontrano difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio 2004 ai requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE.
- (3) Di conseguenza, questi quindici stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di adeguamento necessario per essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali stabiliti nella direttiva 64/433/CEE.
- (4) I quindici stabilimenti suddetti, che sono attualmente in una fase avanzata di ammodernamento, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le carenze restanti entro un breve periodo di tempo e sono stati oggetto di un parere favorevole del Dipartimento ungherese per la salute animale ed i controlli alimentari con riguardo al completamento del processo di ammodernamento.
- (5) Per l'Ungheria sono disponibili informazioni dettagliate riguardanti le carenze presentate da ciascuno stabilimento.

⁵² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁵³ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁵⁴ GU 121 del 29.7.1964, p. 2012. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (6) Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Ungheria a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno accordare a questi quindici stabilimenti, su richiesta dell'Ungheria, un periodo transitorio.
- (7) In considerazione della fase avanzata in cui si trova il processo di ammodernamento dei quindici stabilimenti, il periodo transitorio deve essere limitato al massimo a 12 mesi.
- (8) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato delle misure previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti elencati nell'allegato alla presente decisione sono aggiunti all'appendice A di cui all'allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1, dell'atto di adesione del 2003.
2. Per gli stabilimenti elencati nell'allegato alla presente decisione, si applicano le norme stabilite nell'allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1, lettera b), dell'atto di adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti in fase di transizione nel settore delle carni

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: carni			Data di conformità
			Attività degli stabilimenti			
			Carni fresche, macellazione, sezionamento	Prodotti a base di carne	Magazzino frigorifero	
1.	02522	Halász Gábor, Ballószög	x			31.12.2004
2.	02523	Fejes és Társa Kft., Kecel	x			30.05.2004
3.	02524	Zvertyelhús Kft., Kisszállás	x			31.12.2004
4.	03525	Atalante Kft., Kaszaper	x			30.03.2005
5.	04526	Agrár COOP kft, Mezőkövesd	x			30.04.2005
6.	06527	MUR HÚS- M Kft, Martonvásár	x			30.04.2005
7.	06528	Kalória Kft., Szabadbattyány	x			30.04.2005
8.	08529	Hajdú-Hús 2000 Kft., Debrecen	x			31.05.2004
9.	08530	Szoboszlóhús Kft., Hajdúhadház	x			01.08.2004
10.	08531	IMKI-Food Kft., Biharnagybajom	x			01.08.2004
11.	11532	Agro Produkt kft , Pásztó	x			01.11.2004
12.	13533	Carnarium kft, Juta	x			30.04.2005
13.	13534	Kapos-Ternero kft., Hetes	x			30.04.2005
14.	14535	Borkesz Hús kft, Kisvárd	x			31.03.2005
15.	16536	Hús Trió kft, Simontornya	x			30.03.2005

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che modifica l'appendice dell'allegato XIV all'atto di adesione del 2003 al fine di includere nell'elenco degli stabilimenti in fase di transizione alcuni stabilimenti attivi nel settore delle carni in Slovacchia***[notificata con il numero C(2004) 1730]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia⁵⁵, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia⁵⁶, in particolare l'allegato XIV, capitolo 5, sezione B, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di adesione prevede all'allegato XIV, capitolo 5, sezione B, lettera a), che i requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche⁵⁷ nonché negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale⁵⁸ non si applicano fino al 31 dicembre 2006 agli stabilimenti della Slovacchia elencati nell'appendice dell'allegato XIV all'atto di adesione, fatte salve talune condizioni.
- (2) In Slovacchia, nove altri stabilimenti ad alta capacità per le carni incontrano difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio 2004 ai requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE nonché negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE.
- (3) Di conseguenza, questi nove stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di adeguamento necessario per essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali stabiliti dalle direttive 64/433/CEE e 77/99/CEE.
- (4) I nove stabilimenti suddetti, che sono attualmente in una fase avanzata di ammodernamento, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le carenze restanti entro un breve periodo di tempo e sono stati oggetto di un parere favorevole del Servizio veterinario e alimentare della Slovacchia con riguardo al completamento del processo di adeguamento.

⁵⁵ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁵⁶ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁵⁷ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dal trattato di adesione del 2003.

⁵⁸ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.)

- (5) Per la Slovacchia sono disponibili informazioni dettagliate riguardanti le carenze presentate da ciascuno stabilimento.
- (6) Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Slovacchia a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno accordare a questi nove stabilimenti, su richiesta della Slovacchia, un periodo transitorio.
- (7) In considerazione della fase avanzata in cui si trova il processo di ammodernamento dei nove stabilimenti, il periodo transitorio deve essere limitato al massimo a 12 mesi.
- (8) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato delle misure previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti elencati nell'allegato alla presente decisione sono aggiunti all'appendice di cui all'allegato XIV, capitolo 5, sezione B, dell'atto di adesione del 2003.
2. Per gli stabilimenti elencati nell'allegato alla presente decisione, si applicano le norme stabilite nell'allegato XIV, capitolo 5, sezione B, lettera b), dell'atto di adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti in fase di transizione nel settore delle carni

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: carni			Data di conformità
			Attività dello stabilimento			
			Carni fresche, macellazioni e sezionamento	Prodotti a base di carne	Magazzino frigorifero	
1.	TN 6-31	Jakub Ilavský, s.r.o. 913 11 Trenč. Stankovce 273	x	x		31.12.2004
2.	TN 6-30	Jakub Ilavský, s.r.o. Sedličná 54 913 11 Trenč. Stankovce 273		x		31.12.2004
3.	PE 6-10	COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o. Kúpeľná 193 958 04 Partizánske	x	x		31.03.2005
4.	MI 6-1	Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská č. 86 071 01 Michalovce		x		16.04.2005
5.	MY 6-1	Peter Fabuš-FABUŠ Mäsopriemysel Myjava Šimonovičova 481 907 01 Myjava	x	x		15.12.2004
6.	PU 6-1	Púchovský mäsový priemysel a.s. Vsetínska 1354/15 020 39 Púchov	x	x	x	30.04.2005
7.	KN 6-4	JATKA Hurbanovo s.r.o. 947 01 Hurbanovo	x	x		30.09.2004
8.	MA 6-30	BERTO-Ignác Bertovič Hlavná 1 900 66 Vysoká pri Morave	x	x		28.02.2005
9.	CA 6-31	K.B.K. spol. s.r.o. A. Hlinku 27 022 01 Čadca		x		15.02.2005

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che adotta una misura transitoria a favore di determinati stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale in Lettonia***[notificata con il numero C(2004) 1739]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/464/CE)

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002⁵⁹ stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Esso dispone in particolare i requisiti strutturali applicabili negli stabilimenti che trattano materiali di categoria 1, 2 e 3.
- (2) Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Lettonia a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità, le misure transitorie di cui all'allegato VIII dell'atto di adesione prevedono una proroga dei termini per consentire agli stabilimenti di correggere le proprie carenze strutturali, ma limitano le attività dei medesimi alla trasformazione di materiali di categoria 3 quali definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (3) La decisione 2004/./CE⁶⁰ della Commissione, che modifica l'appendice B dell'allegato VIII dell'atto di adesione del 2003 per includere nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale in Lettonia, ha incluso sei stabilimenti supplementari nell'elenco di tale appendice.
- (4) Per i suddetti stabilimenti, e per uno stabilimento già incluso nell'elenco, appare opportuno concedere una deroga alla limitazione delle attività onde evitare in particolare le conseguenze sanitarie negative che potrebbero emergere qualora gli stabilimenti dovessero sospendere le attività.
- (5) **Tenuto conto dello stadio avanzato di miglioramento degli impianti e della natura eccezionale della misura transitoria, il periodo di transizione dovrebbe essere limitato al 31 dicembre 2004 e non andrebbe prolungato oltre tale data.**

⁵⁹ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁶⁰ C(2004)1737.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2, lettera b) dell'atto di adesione, gli stabilimenti di cui all'allegato della presente decisione possono continuare a trasformare materiali di categoria 1 o 2 quali definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, secondo quanto specificato nell'allegato, al massimo fino il 31 dicembre 2004.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

[Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.](#)

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Categoria di materiale autorizzato al trattamento		Data di conformità
			Categoria 1	Categoria 2	
1.	018409	Balticovo, Holding company Iecavas parish, Bauskas district, LV - 3913		x	31.12.2004
2.	018675	GP Adazi, Holding company Adazu parish, Rigas district, LV - 2164	x	x	31.12.2004
3.	D18728	R- Soft Razotajs LTD "Abava", Pures parish, Tukuma district, LV - 3124			31.12.2004
4.	018674	Putnu fabrika "Kekava" Holding company Kekavas parish, Rigas district LV - 2123		x	31.12.2004
5.	018191	Saldus galas kombinats LTD Saldus parish, Saldus district, LV - 3862	x	x	31.12.2004
6.	019196	Lielzeltini LTD Ceraukstes parish, Bauskas district, LV - 3908		x	31.12.2004
7.	007525	Trials Valmiera SH sub.branch LTD Rupniecibas street 1, Valmiera, LV - 4201	x	x	31.12.2004